

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 marzo 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2010, n. 29.

Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2010, n. 30.

Modificazioni alla legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale). Pag. 5

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2010, n. 18.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2010, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 13 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)». Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2010, n. 13/R.

Regolamento regionale recante: «Integrazioni all'articolo 13 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago di Viverone - Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)». Pag. 9

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2010, n. 7.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali). Pag. 10

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2010, n. 8.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia). Pag. 10

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2010, n. 9.

Modifiche a norme relative all'attribuzione di funzioni del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2010, n. 10.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni. Pag. 13



REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 giugno 2010, n. 17-49/Leg.

Regolamento per l'accesso all'impiego del personale sanitario presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (dell'articolo 49, comma 10, della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 sul servizio sanitario provinciale). Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.

Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 luglio 2010, n. 19-51/Leg.

Approvazione del Regolamento in materia di autorizzazione delle scuole nautiche, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Ministeriale di data 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo di data 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della nautica da diporto). Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 giugno 2010, n. 16-48/Leg.

Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5). Pag. 17

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2010, n. 2.

Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa. Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 settembre 2010, n. 31.

Regolamento sull'utilizzo dei siti radoripetitori della Provincia. Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 ottobre 2010, n. 37.

Modifiche del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Pag. 20

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 agosto 2010, n. 0199/Pres.

LR 23/2005. Regolamento recante il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione VEA di cui all'articolo 1-bis della legge regionale n. 23/2005 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) e modifiche al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA emanato con DPR n. 274/2009. Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 agosto 2010, n. 0200/Pres.

LR 18/1996, art. 3. Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPR n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e modificato con DPR n. 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., DPR n. 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., DPR n. 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., DPR n. 11 marzo 2008, n. 074/Pres., DPR n. 8 agosto 2008, n. 0209/Pres. e DPR n. 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres. Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 agosto 2010, n. 0202/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54. Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2010, n. 0206/Pres.

LR 24/2009, art. 9, commi 48, 49 e 50. Modifiche al Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 16. Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 settembre 2010, n. 0207/Pres.

LR 27/2007 art. 32, comma 5. Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 88. Pag. 27

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2010, n. 13.

Norme sul riordino e sulla semplificazione normativa: Intervento annuale per l'abrogazione espressa di leggi e di regolamenti regionali e per l'adozione di testi unici. Pag. 28

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2010, n. 14.

Iniziative finalizzate alla razionalizzazione della spesa regionale. Pag. 29

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2010, n. 15.

Modifiche alla Legge Regionale 18 luglio 2008, n. 25, ad oggetto «Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati». Pag. 29

REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2010, n. 3.

Modifiche al regolamento interno dell'Assemblea Regionale. Pag. 30



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2010, n. 29.

Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 34 del 17 agosto 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge istituisce le Commissioni locali valanghe (CLV) e ne disciplina le competenze e le funzioni, in armonia con quanto stabilito dalla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), e nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

2. La gestione delle CLV è attribuita ai Comuni, singolarmente o in forma associata, ai sensi della parte IV, titolo I, della l.r. 54/1998.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione concede finanziamenti agli enti locali mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

Art. 2.

Compiti e funzioni

1. Le CLV sono organi consultivi di supporto alla Regione, ai Comuni e ai gestori delle piste da sci per le attività di previsione e valutazione delle condizioni nivometeorologiche e dello stato di stabilità delle masse nevose, di vigilanza, di allerta e di intervento nelle situazioni di rischio e di gestione dell'emergenza, al fine di assicurare a livello locale il controllo delle situazioni di pericolo sul territorio di competenza.

2. Nell'ambito delle attività di supporto di cui al comma 1, le CLV, in particolare:

a) predispongono il Piano delle attività in materia valanghiva (PAV), nel quale sono individuate le misure di valutazione del pericolo e del rischio valanghivo sul territorio di competenza;

b) acquisiscono dati e informazioni relativi al pericolo valanghivo sul territorio di competenza e alla probabile evoluzione del medesimo;

c) esprimono, su richiesta, pareri tecnici in merito al pericolo valanghivo sul territorio di competenza e alla probabile evoluzione del medesimo;

d) supportano l'attività del Sindaco ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di competenza e di iniziative da assumere in relazione allo stato di criticità in atto;

e) trasmettono alle strutture regionali individuate con la deliberazione di cui al comma 3 i dati raccolti e i pareri espressi;

f) collaborano nella gestione delle emergenze con il Centro operativo comunale e misto e con il Centro di coordinamento dei soccorsi di cui all'art. 5 della l.r. 5/2001.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali:

a) definisce le modalità di funzionamento delle CLV e le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 2, sulla base di criteri e metodologie omogenee;

b) definisce procedure coordinate tra le strutture regionali competenti in materia di protezione civile, di difesa dai rischi idrogeologici e valanghivi, di viabilità regionale e il Corpo forestale valdostano per la gestione del transito veicolare sulle strade regionali in relazione a condizioni di emergenza per rischio valanghivo;

c) stabilisce gli importi dei compensi da attribuire ai componenti delle CLV che ne hanno diritto.

4. Le CLV possono, altresì, svolgere attività di supporto a enti pubblici e privati, aziende o altri soggetti quali, in particolare, l'ANAS S.p.A. e le Ferrovie dello Stato S.p.A., secondo le modalità definite da apposita convenzione da stipularsi tra il Comune territorialmente competente, ovvero il Comune capofila nel caso in cui le CLV siano costituite in forma associata tra più Comuni, e il soggetto o l'ente interessato.

Art. 3.

Ambito territoriale di operatività delle CLV

1. Nell'ambito dei territori comunali ad alto rischio valanghivo, sono istituite le seguenti CLV:

a) Courmayeur;

b) Pré-Saint-Didier e La Thuile;

c) Morgex e La Salle;

d) Valgrisenche e Arvier;

e) Rhêmes-Notre-Dame e Rhêmes-Saint-Georges;

f) Valsavarenche e Introd;

g) Cogne e Aymavilles;

h) Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod e Allein;

i) Doues, Ollomont e Valpelline;

j) Oyace e Bionaz;

k) Valtournenche;

l) Chamois, La Magdeleine, Antey-Saint-André e Torgnon;

m) Ayas e Brusson;

n) Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Gaby;

o) Issime, Fontainemore, Lillianes e Perloz;

p) Champorcher, Pontboset e Champdepraz;

q) Nus, Brissogne e Gressan.

2. I Comuni non ricadenti nelle CLV di cui al comma 1 possono aggregarsi a quella più affine territorialmente.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, anche su proposta dei Comuni interessati, può modificare l'elenco di cui al comma 1, fatto salvo il numero massimo delle CLV.

Art. 4.

Composizione delle CLV

1. Le CLV sono composte:

a) da una a tre guide alpine;

b) dai direttori delle piste da sci, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), nel caso in cui sul territorio di competenza della Commissione sia presente un comprensorio sciistico o piste di sci di fondo;

c) dal Comandante della stazione forestale competente per territorio.

2. Per ciascun componente, possono essere nominati uno o più sostituti, in possesso del titolo di cui al comma 5, al fine di garantire il regolare funzionamento delle CLV.

3. Al fine di acquisire ulteriori informazioni sullo stato locale del pericolo valanghivo, alle sedute delle CLV possono partecipare soggetti con comprovata esperienza in materia di neve e valanghe, conoscitori del territorio.

4. Il Sindaco, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione locale valanghe.



5. I componenti delle CLV devono essere in possesso del titolo di osservatore nivologico rilasciato dall'Associazione interregionale neve e valanghe (AINEVA) o di altro titolo equiparabile.

6. I Comuni trasmettono alle strutture regionali competenti in materia di neve e valanghe e di protezione civile i nominativi dei componenti delle rispettive CLV.

Art. 5.

Nomina e funzionamento delle CLV

1. I Comuni interessati, entro sessanta giorni dalla prima seduta consiliare, nominano le CLV. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine, provvede la Giunta regionale, previa diffida, con propria deliberazione.

2. Le CLV rimangono in carica per la durata del consiglio comunale e comunque fino alla nomina di quelle successive. Nel caso in cui le CLV siano costituite in forma associata da più Comuni, la loro durata coincide con quella del Comune indicato come capofila.

3. Le CLV nominano, fra i propri componenti, il presidente e il vice presidente.

4. Per la validità delle sedute delle CLV è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le CLV deliberano a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

5. Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti delle CLV e i loro sostituti possono accedere alle proprietà private e pubbliche.

6. Le modalità organizzative delle CLV, nonché le ulteriori modalità di nomina e di revoca dei componenti, sono stabilite dal Comune o dai Comuni associati, nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

Art. 6.

Corsi di formazione e di aggiornamento

1. La Regione, in accordo con i Comuni interessati, organizza specifici corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai componenti delle CLV, finalizzati a favorire la più aggiornata conoscenza delle tematiche e delle tecniche di previsione e monitoraggio legate al rischio valanghivo.

2. I corsi di cui al comma 1 sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

Art. 7.

Contributi agli enti locali

1. La Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 3.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione:

a) le CLV sono nominate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) in deroga a quanto previsto all'art. 4, comma 5, almeno un componente di ciascuna Commissione deve essere in possesso del titolo di osservatore nivologico rilasciato dall'AINEVA. Nel caso in cui nessun componente nominato nella Commissione sia in possesso del predetto titolo, la composizione deve essere integrata con un soggetto in possesso del medesimo.

2. Nelle more della nomina delle CLV, rimangono in carica le commissioni già costituite ed operanti in ambito comunale alla data di entrata in vigore della presente legge che svolgono competenze analoghe a quelle attribuite alle CLV dalla presente legge.

3. Per l'anno 2010 gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 6 trovano finanziamento nell'ambito dei fondi globali regionali.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'art. 10 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9;

b) l'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 6 della presente legge è determinato in euro 300.000 per l'anno 2010 e annui euro 200.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012:

a) per l'anno 2010 nell'unità previsionale di base 1.3.4.04 (Trasferimenti statali e altri interventi di finanza locale);

b) a decorrere dall'anno 2011 nell'unità previsionale di base 1.3.4.02 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2010 mediante l'utilizzo per euro 300.000 degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto G 1 (Istituzione commissioni valanghe) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso;

b) per gli anni 2011 e 2012 mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati a decorrere dall'anno 2011, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

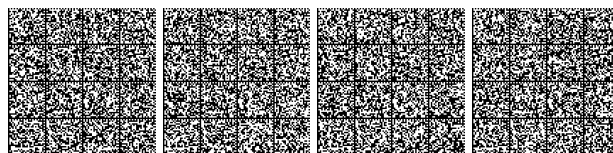
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2010

ROLLANDIN

(Omissis).

10R1526



LEGGE REGIONALE 4 agosto 2010, n. 30.

Modificazioni alla legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 34 del 17 agosto 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'articolo 18

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), dopo le parole: «il comando vicario è svolto» sono aggiunte le seguenti: «con priorità da altri ispettori forestali ovvero».

2. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 12/2002 è sostituito dal seguente: «In caso di vacanza del posto in organico, l'incarico di comandante è attribuito con priorità ad un ispettore forestale ovvero ad un sovrintendente forestale appartenente, di norma, alla medesima stazione forestale o ad altra sede, sino alla copertura del posto.».

3. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 12/2002, è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, al sovrintendente forestale compete, per il periodo di effettivo svolgimento del comando di stazione superiore e venti giorni, anche non consecutivi, con esclusione dei periodi di congedo ordinario o dei turni di riposo, il trattamento economico di base ed accessorio previsto dalle disposizioni vigenti per il profilo di ispettore forestale.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2010

ROLLANDIN

(Omissis).

10R1527

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2010, n. 18.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 5 agosto 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

Variazioni

1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, sono introdotti, ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.

Art. 2.

Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2009

1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2009, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2010, pari a euro 7.814.308,91 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.

Art. 3.

Incremento dell'autorizzazione alla contrazione dei mutui

1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui recata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 15 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012) è incrementata di euro 163.730.492,89 nell'ambito dell'UPB DB0902.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o dall'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle UPB DB09041 e DB09043 del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012.

Art. 4.

Spese obbligatorie

1. I capitoli 148669, 200830, 215590, 225696 e 276102 sono inseriti all'interno dell'elenco 1 (Spese obbligatorie e d'ordine) allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2010 di cui alla l.r. 15/2010.



Art. 5.

*Finanziamento degli incentivi
per l'occupazione*

1. Lo stanziamento di 10 milioni di euro derivante dal fondo rotativo istituito ai sensi dell' art. 42, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è iscritto nell'ambito dell'UPB DB15041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, che dispone della necessaria copertura finanziaria, ed è destinato al finanziamento degli incentivi per l'occupazione previsti dalla medesima legge.

Art. 6.

Sostegno al reddito

1. Per i contributi a titolo di sussidi a favore di lavoratrici e lavoratori in gravi difficoltà economiche per i quali saranno stabiliti i criteri di accesso, è autorizzata per il biennio 2011-2012 la spesa complessiva prevista in euro 10.000.000,00 iscritta nell'ambito dell'UPB DB15041, alla cui copertura si fa fronte con le risorse della UPB DB0902.

Art. 7.

*Misure di sostegno alle situazioni di difficoltà
relative al sistema della formazione professionale*

1. La Regione utilizza la somma trasferita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a seguito di apposita convenzione, pari a 5.000.000,00 di euro per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

2. Al fine di sostenere il sistema della formazione professionale regionale nell'attuale fase di crisi economico-produttiva, e dopo la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a corrispondere contributi per la ristrutturazione e la riorganizzazione del sistema medesimo.

3. Possono accedere ai contributi le agenzie formative che concorrono ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), art. 1, comma 622 così come modificato dal comma 4-bis dell'art. 64, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione, nonché del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, ai sensi dell' art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) e delle relative disposizioni attuative.

4. L'utilizzabilità dei contributi di cui al comma 2 è subordinata all'approvazione di piani aziendali che contengano i necessari elementi di razionalizzazione e riorganizzazione nonché l'indicazione di interventi volti a migliorare la qualità e l'efficacia delle attività formative erogate. La Giunta regionale predispone i criteri per disciplinare le modalità di erogazione dei contributi anche mediante il coinvolgimento dell'ente bilaterale regionale della formazione professionale piemontese, tenendo conto dei volumi di attività formative erogate e compatibilmente con la normativa vigente in materia di aiuti di Stato, anche finalizzati a salvaguardare l'occupazione presente nel settore.

5. Per la corresponsione dei contributi a sostegno delle situazioni di difficoltà del sistema di formazione professionale piemontese di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno finanziario 2010 la spesa di 3.000.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DB15001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, alla cui copertura si provvede, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione, con le risorse finanziarie dell'UPB SB01001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010.

6. I contributi di cui al comma 5 sono aggiuntivi rispetto a quelli erogati utilizzando l'erogazione statale di cui al comma 1.

Art. 8.

*Programma casa
«10.000 alloggi entro il 2012»*

1. È adottato il piano finanziario indicativo di spesa 2010-2019 del Programma casa «10.000 alloggi entro il 2012», approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 93-43238 del 20 dicembre 2006, come da tabella allegata (Allegato B).

2. Per il finanziamento del Programma casa «10.000 alloggi entro il 2012» è autorizzata sul bilancio pluriennale 2010-2012 la spesa complessiva di 78 milioni di euro sul 2011 e 99 milioni di euro sul 2012.

3. È autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite alla Regione Piemonte ai sensi degli accordi di programma in materia di edilizia residenziale pubblica sottoscritti in data 26 ottobre 2000 e 19 aprile 2001.

4. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con i trasferimenti annui dell'accordo di programma di edilizia agevolata del 26 ottobre 2000 iscritti sulla UPB DB08032 e, per la restante parte, con la dotazione finanziaria del fondo di cui alla UPB DB09012).

Art. 9.

*Integrazione copertura
della spesa sanitaria*

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale ed il finanziamento delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi 173, lettera f) e 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) ed in attuazione di quanto disposto dall' art. 2, comma 77 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), la Regione prevede uno stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2010, 350 milioni di euro per l'anno 2011 e 300 milioni di euro per l'anno 2012.

2. La Regione prosegue, per gli anni 2013 e 2014, le manovre strutturali di riduzione delle spese correnti destinate al servizio sanitario regionale e stabilisce per lo stesso periodo un finanziamento aggiuntivo non superiore rispettivamente a 250 milioni e 200 milioni di euro.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede come segue: per l'anno 2010 con lo stanziamento approvato con l.r. 15/2010 iscritto nell'ambito dell'UPB DB20091, per il biennio 2011 - 2012 attraverso la destinazione di una corrispondente quota parte delle proprie entrate correnti tributarie iscritta nell'ambito dell'UPB DB0902.

4. Le disposizioni di cui all' art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) vengono confermate per il biennio 2011-2012

Capo II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 10.

Modifica della legge regionale 22/2009

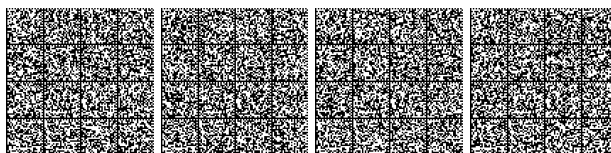
1. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) è così sostituito:

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB DB10101 del bilancio di previsione per l'anno 2010, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.»

Art. 11.

Modifiche della legge regionale 15/2010

1. All' art. 3 della legge regionale 15/2010 le parole «UPB DB09021» sono sostituite con «UPB DB09041» (ex UPB DB09021).



2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 15/2010, è sostituito dal seguente:

«3. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.».

3. All'art. 8 della legge regionale 15/2010, le parole: «esercizio finanziario 2009» sono sostituite con le seguenti: «esercizio finanziario 2010».

4. L'art. 9 della legge regionale 15/2010, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2009). — 1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2009, determinato in euro 4.479.851,72 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2010, è utilizzato a parziale copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB DB09011».

Art. 12.

Modifiche della legge regionale 14/2006

1. I commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria 2006), come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente) sono sostituiti dai seguenti:

«2. Dal 1° gennaio 2010 il canone di cui al comma 1, indicizzato secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 4, è dovuto ai comuni e alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: a) 35 per cento ai comuni, b) 35 per cento alle comunità montane c) 30 per cento alla Regione. Se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunità montana il canone di cui al presente articolo è dovuto per il 70 per cento al comune e per il 30 per cento alla Regione.

3. La quota del canone di cui al comma 2 lettera c), dovuta alla Regione, qualora sul comune sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione mineraria, è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra i comuni e le imprese concessionarie o sub-concessionarie.».

Art. 13.

Modifica della legge regionale 44/2000

1. Dopo l'art. 28 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') viene inserito il seguente art. 28-bis:

«Art. 28-bis (Canoni minerari - deroghe). — 1. Le aree soggette a concessione a concessione mineraria nelle quali l'attività estrattiva avente finalità economica-commerciale cessa per dar luogo ad attività estrattiva con esclusiva finalità sia di studio, ricerca sia museale, sono totalmente esentate dalla corresponsione di qualunque canone minerario».

Art. 14.

Modifiche della legge regionale 23/1984

1. Dopo il comma 10 dell'art. 3 della legge regionale 25 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto delle opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) è inserito il seguente:

«10-bis. Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo o contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'art. 6, sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura definita con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto della complessità dell'istruttoria.».

Art. 15.

Modifiche della legge regionale 56/1977

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. (Piano comunale di ricognizione ed alienazione del patrimonio immobiliare). — 1. Nell'ambito della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), il consiglio comunale adotta il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare. La deliberazione di adozione è depositata in visione presso la segreteria comunale ed è pubblicata per estratto all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. La deliberazione di adozione deve riguardare singoli fabbricati e relativi fondi e deve essere trasmessa alla Regione.

2. Se entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della relativa completa documentazione la Regione non esprime il proprio dissenso, le modificazioni allo strumento urbanistico generale vigente, ivi contenute, si intendono approvate. Successivamente il comune dispone sull'efficacia della variante, tenendo anche conto delle osservazioni di cui al comma 1.

3. Nel caso di modificazioni relative a terreni non edificati, comunque destinati dallo strumento urbanistico generale vigente, la deliberazione comunale di adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare è depositata in visione presso la segreteria comunale ed è pubblicata per estratto all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Successivamente la deliberazione e la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Regione ed alla provincia interessata per l'approvazione tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. La prima riunione della conferenza di servizi, finalizzata all'approvazione della variante urbanistica adottata, è convocata ai sensi del comma 01 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e la relativa procedura prosegue secondo quanto in essa previsto.».

Art. 16.

Modifica della legge regionale 35/2008

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale del 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) le parole: «del secondo biennio» sono soppresse.

Art. 17.

Modifica della legge regionale 32/1982

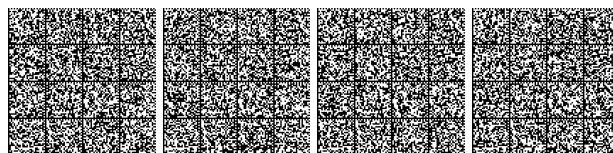
1. Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è sostituito dal seguente:

«4. Le amministrazioni provinciali ed i comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi:

a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;

b) i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dalle amministrazioni provinciali alle operazioni di controllo della fauna;

c) nei giorni consentiti al prelievo venatorio i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati all'attività venatoria che espongono copia del tesserino regionale in corso di validità.».



Art. 18.

Modifiche della legge regionale 23/1989

1. Il comma 2, dell'art. 1, della legge regionale 18 aprile 1989, n. 23 (Interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo) è sostituito dal seguente:

«2. Gli Enti interessati devono presentare alla Regione domanda di contributo entro il 31 luglio di ogni anno.»

Art. 19.

Modifica della legge regionale 1/2000

1. L'art. 8-bis della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è sostituito dal seguente:

«Art. 8-bis. (Gestione delle reti e erogazione dei servizi di trasporto pubblico). — 1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, promuove la costituzione o la partecipazione, anche indiretta, di una o più società, definite ai sensi della normativa vigente in materia, a cui conferire la proprietà o la gestione delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e di telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto pubblico. Proprietà e gestione delle infrastrutture possono essere unitariamente conferite.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e nel rispetto della normativa vigente in materia, promuove, altresì, la costituzione o la partecipazione, anche indiretta, di una o più società pubbliche a cui affidare la gestione del servizio di trasporto pubblico di interesse regionale.»

Art. 20.

Modifica della legge regionale 63/1978

1. L'art. 16 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) è così sostituito:

«Art. 16. (Associazioni allevatori). — 1. Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli delle attitudini produttive del bestiame, la Regione può concedere contributi alle associazioni provinciali e regionale degli allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione italiana allevatori. Gli aiuti, nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in materia di selezione e miglioramento genetico, possono essere concessi anche quali anticipazioni di somme assegnate dallo Stato alle Regioni per le attività ad esse trasferite.»

Art. 21.

Modifica della legge regionale 11/2001

1. Dopo il comma 8 dell'art. 8 della legge regionale 25 maggio 2001 n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari) sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua stimata di 5.000.000,00 euro iscritta nell'ambito dell'UPB DB11041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012.

8-ter. La spesa di cui al comma 8-bis costituisce integrazione dell'elenco 1 della legge regionale 15/2010.»

Art. 22.

Modifica della legge regionale 14/2006

1. La rubrica dell'art. 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziario per l'anno 2006) è così sostituita: «Anagrafe agricola unica del Piemonte e sistema informativo agricolo piemontese - SIAP».

2. Il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale 14/2006 è così sostituito:

«2. L'anagrafe agricola unica è la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) ed è l'archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. In Piemonte il SIAP costituisce il sistema integrato di gestione e controllo, previsto dal regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 796 (Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio). Il SIAP è una componente del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).»

3. Il comma 4 dell'art. 28 della legge regionale 14/2006 è così sostituito:

«4. Per il funzionamento del sistema informativo agricolo piemontese - SIAP è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua di 1.000.000,00 di euro, iscritta nell'ambito dell'UPB DB11011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria; a concorrere a tale spesa può essere destinata quota parte delle assegnazioni annuali alla Regione per l'effettuazione dei controlli sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e su altri regolamenti comunitari disciplinanti Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). Per lo sviluppo del sistema informativo agricolo piemontese - SIAP è autorizzata per il triennio 2010-2012 la spesa annua 300.000,00 euro, iscritta nell'ambito dell'UPB DB11002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.»

Art. 23.

Modifiche della legge regionale 38/2006

1. All'art. 8, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) le parole «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle parole «entro dodici mesi».

Art. 24.

Modifiche della legge regionale 14/1995

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere) le parole «oppure sei mesi prima della scadenza della classificazione già in atto» sono soppresse.

Art. 25.

Modifica della legge regionale 19/2007

1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa - SCR - Piemonte spa. Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte - ARES - Piemonte) è inserito il seguente:

«3-bis. La Giunta regionale trasferisce a SCR spa le risorse occorrenti per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti da SCR spa e preventivamente autorizzati dalla Regione.»

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Norma transitoria in materia urbanistica

1. Le deliberazioni comunali, di cui all'art. 15 della presente legge, approvate successivamente al 7 gennaio 2010 e fino all'entrata in vigore del presente provvedimento, devono essere riadottate dal consiglio



comunale e trasmesse alla Regione e alla provincia secondo quanto stabilito dai commi 1 e 3 del medesimo art. 15.

Art. 27.

Moratoria delle procedure relative a impianti fotovoltaici non integrati

1. Le procedure autorizzative in corso o attivate successivamente all'entrata in vigore della presente legge relative ad impianti fotovoltaici non integrati da realizzare su terreni ricompresi nelle aree di esclusione di cui al paragrafo 3.3 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221 sono sospese fino all'entrata in vigore del provvedimento regionale di recepimento delle linee guida nazionali da emanarsi ai sensi dell'art. 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). Sono fatte salve le richieste di autorizzazione già licenziate positivamente dalle conferenze dei servizi provinciali.

Art. 28.

Abrogazioni

1. L'art. 4 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere) è abrogato.

2. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 15/2010 è abrogato.

Art. 29.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 3 agosto 2010

COTA

(Omissis).

10R1396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 agosto 2010, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'articolo 13 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 12 agosto 2010)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Omissis);

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 13 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)».

Art. 1.

Sostituzione del comma 2 dell'art. 13 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R

1. Il comma 2 dell'art. 13 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica «Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20» e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R «Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica»), è sostituito dal seguente:

«2. Il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto è effettuato d'ufficio o su istanza dell'interessato, redatta in carta libera utilizzando il modulo di cui all'allegato B, entro novanta giorni dalla data dell'accertamento o di ricevimento dell'istanza.».

Art. 2.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 4 agosto 2010.

COTA

10R1372

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 agosto 2010, n. 13/R.

Regolamento regionale recante: «Integrazioni all'articolo 13 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago di Viverone - Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 12 agosto 2010)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Omissis);

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Integrazioni all'articolo 13 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago di Viverone - Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)».

Art. 1.

Integrazioni all'articolo 13 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R

1. Al comma 2 dell'articolo 13 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R, dopo le parole: «commi 2, 3, 4», sono aggiunte, infine, le seguenti: «9, 10».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R, è inserito il seguente:

«2-bis. Le manifestazioni di natura competitiva e non competitiva che prevedano la navigazione di mezzi a motore non possono avere svolgimento nel periodo dal 2 novembre al 31 luglio e sono sottoposte alla valutazione di incidenza, obbligatoria e vincolante, di cui all'arti-



colo 43 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) finalizzata ad accertare in particolare le condizioni di nidificazione sul lago al momento dello svolgimento della manifestazione.».

Art. 2.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Torino, 6 agosto 2010

COTA

10R1373

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2010, n. 7.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 16 giugno 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'articolo 4 della l.r. 13/2006

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 13/2006 è inserito il seguente:

«4-bis. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio delle autonomie locali sono prorogati i poteri del precedente.».

Art. 2.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a far data dalla fine della VIII legislatura.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 15 giugno 2010

BURLANDO

(Omissis).

10R1357

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2010, n. 8.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 30 giugno 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 88 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)

1. L'art. 88 della legge regionale 16/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 88 (Effetti dell'entrata in vigore della presente legge e rapporti con la strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino). — 1. I PUC adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge:

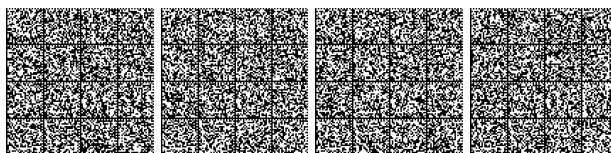
a) definiscono la disciplina degli interventi assentibili sul patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova costruzione assumendo a riferimento le disposizioni di cui alla Parte I, Titolo II;

b) attribuiscono agli ambiti e ai distretti gli indici edificatori e gli altri parametri urbanistico-edilizi assumendo a riferimento le definizioni di cui alla Parte II, Titolo I.

2. La disciplina introdotta nei PUC a norma del comma 1 comporta la soppressione delle norme dei regolamenti edilizi localmente vigenti contenenti la definizione delle tipologie degli interventi e la definizione dei parametri urbanistico-edilizi.

3. I Comuni dotati di PUC entro il termine di quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano la relativa disciplina alle definizioni delle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi e dei parametri urbanistico-edilizi contenute rispettivamente nella Parte I, Titolo II e nella Parte II, Titolo I mediante adozione di apposita variante soggetta alla procedura di cui al comma 6; decorso infruttuosamente il suddetto termine le definizioni relative ai parametri urbanistico-edilizi prevalgono sulla disciplina del vigente PUC.

4. I Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione annesso al regolamento edilizio recepiscono le definizioni delle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi e dei parametri urbanistico-edilizi di cui al comma 3 all'atto dell'adozione del PUC. Resta ferma la facoltà di recepire nel vigente strumento urbanistico le suddette definizioni mediante adozione di apposita variante soggetta alla procedura di cui al comma 6.



5. I Comuni che prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno adottato il progetto preliminare di PUC sono tenuti a recepire le definizioni delle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi e dei parametri urbanisticoedilizi di cui al comma 3 in sede di adozione del progetto definitivo di PUC e, nel caso in cui il progetto definitivo di PUC sia stato adottato successivamente e il relativo *iter* di approvazione comunale e di controllo di legittimità provinciale di cui all'art. 40 della legge regionale 36/1997 e successive modifiche e integrazioni non sia ancora concluso, devono recepire tali definizioni mediante apposita modifica integrativa del progetto definitivo.

6. La variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale che i Comuni devono adottare a norma del comma 3 e quella che i Comuni hanno facoltà di adottare ai sensi del comma 4 è soggetta alla seguente procedura:

a) pubblicazione della deliberazione del Consiglio comunale e dei relativi atti mediante deposito a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, previo avviso da affiggersi all'albo pretorio e da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria nonché da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo;

b) ricevimento, fino a trenta giorni dopo la scadenza del suddetto periodo di deposito, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;

c) pronuncia con deliberazione del Consiglio comunale sulle osservazioni pervenute;

d) approvazione della Regione o della Provincia ovvero assoggettamento a controllo di legittimità da parte della Provincia a norma delle disposizioni della legge regionale 36/1997 e successive modifiche e integrazioni, da concludersi entro il termine perentorio di centottanta giorni dal ricevimento degli atti comunali, decorso infruttuosamente il quale la variante al vigente piano regolatore generale o al PUC si intende approvata o divenuta efficace.

7. L'effetto di prevalenza automatica previsto nel comma 3 non si applica nei confronti dei titoli edilizi diretti o convenzionati già rilasciati e delle DIA già presentate alla data di scadenza del termine ivi fissato fermo restando che i relativi interventi urbanistico-edilizi devono essere attuati entro i termini di inizio e fine lavori previsti nel relativo titolo ai sensi dell'art. 34, comma 5.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa dell'adeguamento di cui ai commi 3, 4 e 5, le disposizioni relative alle definizioni delle tipologie di interventi urbanistico-edilizi contenute nella relativa Parte I, Titolo II:

a) prevalgono immediatamente su quelle contenute nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici comunali vigenti ai soli fini dell'individuazione del titolo abilitativo, della tipologia di intervento e del relativo regime sanzionatorio, rimanendo operante la disciplina sostanziale contenuta nei vigenti strumenti urbanistici comunali relativa agli interventi ammissibili ed alle modalità e condizioni di loro attuazione;

b) operano nell'applicazione della normativa dei Piani di Bacino, fatte salve le specifiche disposizioni ivi contenute o gli indirizzi e i criteri emanati dalle competenti autorità».

Art. 2.

Inserimento di articolo

1. Dopo l'art. 88 della legge regionale 16/2008 è inserito il seguente:

«Art. 88-bis (Disposizioni transitorie). — 1. I procedimenti di adeguamento dei vigenti strumenti urbanistici comunali avviati entro il 3 luglio 2010 restano regolati dalla disciplina di cui all'art. 88 previgente».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova 29 giugno 2010

BURLANDO

(Omissis).

10R1358

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2010, n. 9.

Modifiche a norme relative all'attribuzione di funzioni del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 7 luglio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea) e successive modificazioni e integrazioni

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 35 (Interventi regionali per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità operative di espletamento del concorso».

2. Al comma 1 dell'art. 3 della l.r. 35/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «alla Fondazione del Consiglio regionale, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati ai sensi dell'art. 2 comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del Consiglio regionale».

3. Il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 35/1996 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è così composta:

a) dal Presidente del Consiglio regionale o da un componente dell'Ufficio di Presidenza dallo stesso delegato, con funzioni di presidente;



b) da due consiglieri regionali designati dall'Ufficio di Presidenza;

c) dal segretario della Federazione Ligure AICCRE, o suo delegato;

d) dal direttore scolastico regionale, o suo delegato.»

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modificazioni e integrazioni)

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) e successive modifiche e integrazioni, le parole: «con la Fondazione del Consiglio regionale di cui all'art. 5, comma 2» sono abrogate.

2. Il comma 2-bis dell'art. 3 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

3. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

4. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: «e della Fondazione» sono abrogate.

5. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: «alla Fondazione del Consiglio regionale, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 5 comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del Consiglio regionale».

6. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da:

a) il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, con funzioni di presidente e un componente dell'Ufficio di Presidenza da questo designato;

b) un rappresentante per ciascuno degli Istituti storici della Resistenza della Liguria;

c) tre rappresentanti delle associazioni che si ispirano ai valori della Resistenza;

d) un rappresentante della Comunità ebraica;

e) due docenti designati dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova.».

7. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: «anche in collaborazione con la Fondazione del Consiglio regionale» sono abrogate.

8. Al comma 2 dell'art. 10 della l.r. 9/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: «di concerto con la Fondazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa che ne cura l'istruttoria» sono abrogate.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modificazioni e integrazioni)

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modifiche e integrazioni, le parole: «anche avvalendosi della collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale, di cui all'art. 4 comma 1» sono abrogate.

2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni è abrogata.

3. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: «l'Ufficio di Presidenza stabilisce altresì gli indirizzi ai quali la Fondazione del Consiglio regionale dovrà attenersi nell'espletamento delle modalità operative del concorso» sono abrogate.

4. Al comma 3-ter dell'art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: «alla Fondazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, che attende allo svolgimento della procedura concorsuale secondo gli indirizzi fissati ai sensi del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del Consiglio regionale».

5. Al comma 4 dell'art. 3 della l.r. 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: «e della Fondazione» sono abrogate.

6. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: «con la collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale» sono abrogate.

7. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 29/2004 e successive modifiche e integrazioni, le parole: «e può decidere di avvalersi, secondo le modalità disciplinate dai protocolli di intesa, della collaborazione della Fondazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa costituita ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e dell'art. 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni» sono abrogate.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni)

1. Il comma 1-bis dell'art. 19 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 61 (Celebrazioni per il centocinquantenario della spedizione dei Mille e dell'Unità d'Italia)

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 61 (Celebrazioni per il cento cinquantenario anniversario della spedizione dei Mille e dell'Unità d'Italia), le parole: «e con la Fondazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria» sono abrogate.

Art. 6.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 luglio 2010

BURLANDO

(Omissis).

10R1558



LEGGE REGIONALE 7 luglio 2010, n. 10.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 7 luglio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 8-ter, sostituzione dell'art. 23, inserimento dell'art. 23-bis, modificazioni all'art. 24, modificazioni all'art. 29, modificazioni all'art. 30-bis, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni

1. Dopo l'art. 8-bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 8-ter (Determinazione delle risorse e della gestione). — 1. In attuazione dell'art. 70, comma 2, dello Statuto, dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, l'Ufficio di Presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale e verifica se la spesa rientri nei limiti previsti dalla presente legge. A tal fine l'Ufficio di Presidenza, fatte salve le funzioni proprie in materia del Collegio o del Revisore dei Conti da istituirsi a cura del medesimo entro il 31 dicembre 2010, può avvalersi della collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 16. A decorrere dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, in tutte le fattispecie in cui la normativa preveda disposizioni in materia di spesa del personale, per l'Assemblea il valore di riferimento è quello relativo alla spesa per il proprio personale. I limiti di spesa fissati in leggi regionali sono sostituiti dai limiti fissati dalla presente legge salvo che le leggi successive non prevedano espressamente in senso contrario.

2. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti dell'Assemblea legislativa, l'Ufficio di Presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli stanziamenti di spesa impegnati per il personale dell'Assemblea legislativa nell'ultimo anno di gestione a cura della competente struttura della Giunta regionale costituiscono il parametro da prendere quale riferimento per determinare l'andamento della spesa per il personale dell'Assemblea legislativa;

b) la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale dell'Assemblea legislativa nell'ultimo anno di gestione a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa dell'Assemblea legislativa per l'anno successivo e i seguenti;

c) per il primo anno di gestione autonoma del personale dell'Assemblea legislativa la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale dell'Assemblea legislativa nell'ultimo anno di gestione costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa.

3. Dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l'Ufficio di Presidenza, annualmente, procede:

a. alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi;

b. alla quantificazione delle medesime;

c. alla quantificazione e all'assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 2, lettere b) e c), e del comma 4, per il personale dell'Assemblea legislativa.

4. In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia dell'Assemblea legislativa, sino alla naturale scadenza della IX legislatura, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge. Annualmente l'Ufficio di Presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse. La minore spesa derivante dall'applicazione del presente comma viene riassegnata al bilancio interno dell'Assemblea legislativa.

5. Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell'Ufficio di Presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, sono assegnate ai medesimi fondi.

6. Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscano risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell'attribuzione, l'Assemblea legislativa, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti Aree Previsionali di Base.»

2. L'art. 23 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Principi). — 1. L'organizzazione degli uffici dell'Assemblea legislativa è ispirata ai principi definiti dallo Statuto, ai modelli delle assemblee parlamentari ed ai seguenti principi:

a) distinzione delle responsabilità e poteri dell'Assemblea legislativa, del Presidente dell'Assemblea, dell'Ufficio di Presidenza, degli altri organi dell'Assemblea, della dirigenza e della vicedirigenza;

b) flessibilità della organizzazione nel suo continuo adattamento alle specifiche esigenze dell'Assemblea legislativa;

c) promozione dello sviluppo delle competenze e valorizzazione della professionalità dei dirigenti e del personale garantendo a tutti pari opportunità.»

3. Dopo l'art. 23 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Modello organizzativo della dirigenza). — 1. La dirigenza generale dell'Assemblea legislativa è articolata in:

a) Segreteria generale;

b) Vice Segreterie generali.

2. La dirigenza dell'Assemblea legislativa è articolata in:

a) Strutture speciali;

b) Servizi;

c) Strutture di staff.

3. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze e proporre alla dirigenza generale il conferimento dei relativi incarichi. Nel caso di delega delle competenze, sino all'adeguamento del regolamento di organizzazione, ai vicedirigenti si applicano i criteri e i parametri previsti dall'art. 10 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 2, della legge regionale 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse) e successive modificazioni e integrazioni. Le funzioni e le competenze dei dirigenti generali non possono essere delegate ai vicedirigenti.»

4. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 24 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle seguenti:

«a) le competenze dell'Ufficio di Presidenza, del Presidente, della dirigenza generale, della dirigenza e della vicedirigenza tenuto conto del principio della distinzione tra compiti di indirizzo politico e compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;



b) la tipologia e le relative competenze, l'articolazione ed il numero delle strutture dell'Assemblea legislativa, nonché i criteri per l'affidamento degli incarichi riferiti alla dirigenza generale, alla dirigenza ed alla vicedirigenza».

5. Dopo il comma 5-*decies* dell'art. 29 della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«5-*undecies*. In attuazione dell'art. 70, comma 2 dello Statuto, le disposizioni di legge regionale la cui efficacia, antecedentemente al trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, è riferita al personale della Regione producono effetto nei confronti del personale assegnato, trasferito o successivamente assunto nel ruolo autonomo dell'Assemblea legislativa. Gli istituti collegati a specifiche decorrenze, previsti nei contratti, nelle leggi dello Stato o nelle leggi regionali, producono effetto anche nei confronti del personale assegnato o successivamente assunto nella gestione autonoma dell'Assemblea legislativa rispettivamente dalla data di assegnazione o dalla data di assunzione.

5-*duodecies*. Nei confronti del personale regionale assegnato ai Gruppi consiliari e alle segreterie politiche e particolari dei componenti dell'Ufficio di Presidenza presso l'Assemblea legislativa, che abbia richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa, la valutazione del periodo di servizio prestato, ai fini delle progressioni economiche nella categoria, viene operata attribuendo allo stesso, per ogni anno di servizio, la valutazione media ottenuta dai dipendenti collocati nella stessa categoria e nella stessa posizione economica. Sono comunque fatti salvi i trattamenti economici più favorevoli in godimento alla data del 1° gennaio 2009.».

6. Dopo il comma 1 dell'art. 30-*bis* della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. A decorrere dal primo rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie e aziendali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza provvede a nominare per l'Assemblea legislativa la propria autonoma delegazione trattante di Parte pubblica. Il personale dell'Assemblea individua, con autonome elezioni, le proprie distinte rappresentanze sindacali.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova 7 luglio 2010

BURLANDO

10R1559

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 giugno 2010, n. 17-49/Leg.

Regolamento per l'accesso all'impiego del personale sanitario presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (dell'articolo 49, comma 10, della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 sul servizio sanitario provinciale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 10 agosto 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

(Omissis).

10R1471

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.

Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 37/I-II del 16 settembre 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

(Omissis).

10R1567

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 luglio 2010, n. 19-51/Leg.

Approvazione del Regolamento in materia di autorizzazione delle scuole nautiche, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Ministeriale di data 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo di data 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della nautica da diporto).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 38/I-II del 21 settembre 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

(Omissis).

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Autorizzazione all'esercizio
dell'attività di scuola nautica*

1. L'esercizio dell'attività di scuola nautica sul territorio provinciale è soggetto ad autorizzazione, su istanza dell'interessato.

2. Il parere previsto dall'art. 42 comma 4, del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, è reso sotto forma di valutazione tecnica dell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.



Art. 2.

Requisiti del richiedente

1. L'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica può essere rilasciata ai richiedenti che:

a) hanno la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;

b) hanno compiuto gli anni 21;

c) non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non sono sottoposti o non sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, non hanno riportato condanne ad una pena detentiva superiore a 3 anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

d) hanno conseguito un diploma di istruzione di secondo grado oppure titolo equipollente se cittadini di altro Stato;

e) hanno la capacità finanziaria disciplinata dall'art. 3;

f) sono iscritti nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. relativamente all'attività svolta.

2. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre:

a) della proprietà o della disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede della scuola nautica con le caratteristiche previste dall'art. 4;

b) del materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico previsto dall'art. 5;

c) della proprietà o della disponibilità giuridica delle unità da diporto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;

d) di personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7;

e) del registro di iscrizione e delle schede di cui all'art. 8.

3. Nel caso di società, l'autorizzazione è rilasciata alla società. A tal fine i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante della società, individuato quale responsabile della scuola nautica, mentre quelli di cui alla lettera e) del comma 1 e quelli di cui al comma 2 devono essere posseduti dalla società. Nel caso di società in nome collettivo i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere posseduti da tutti i soci e nel caso di società in accomandita semplice dai soci accomandatari.

4. Nel caso di domande di apertura di ulteriori sedi, da parte di soggetti già autorizzati, per ciascuna deve essere dichiarato il possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede.

5. I requisiti e le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione devono permanere durante tutto il periodo di validità della stessa.

6. La documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione è individuata con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

Art. 3.

Capacità finanziaria

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica le persone fisiche o giuridiche devono dimostrare di possedere un'adeguata capacità finanziaria mediante documentazione attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a 50.000 euro, liberi da gravami ipotecari oppure, in alternativa, mediante attestazione di affidamento riferita ad un importo di 25.000 euro rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria.

Art. 4.

Locali

1. I locali della scuola nautica devono comprendere:

a) un'aula di almeno 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,5 mq, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;

b) un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie, posto nelle immediate vicinanze dell'aula;

c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati.

2. Nell'ufficio di segreteria, in posizione tale da consentirne l'agevole lettura, deve essere permanentemente affisso il tariffario.

Art. 5.

Arredamento e materiale didattico

1. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere quello atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche.

L'arredamento dell'aula di insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;

b) una lavagna delle dimensioni di m 1,10 X 0,80 o lavagna luminosa;

c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo;

d) almeno due tavoli da carteggio, aventi superficie corrispondente ad una carta nautica completamente aperta.

2. La scuola deve disporre di un'adeguata attrezzatura tecnica e sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

3. Il materiale didattico per le lezioni teoriche è costituito almeno dai seguenti elementi:

a) principali strumenti nautici: bussola marina, sestante, squadrette, compasso, barometro aneroido, anemometro, termometro;

b) tavole raffiguranti i segnalamenti nautici del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);

c) tavole raffiguranti la rosa dei venti;

d) tavole raffiguranti le precedenza di rotta;

e) tavole raffiguranti gli elementi costitutivi, la struttura di uno scafo e le manovre principali di un'unità a vela e a motore, con la relativa nomenclatura;

f) tavole raffiguranti le dotazioni di sicurezza ed i mezzi di salvataggio previsti per la navigazione per la quale si svolgono i corsi (in alternativa gli esemplari reali);

g) carte nautiche;

h) tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;

i) rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero modello in scala;

j) pubblicazioni: un Portolano del Mediterraneo; fari e fanali e segnali da nebbia; un fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina; leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto; carta dei simboli abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;

k) strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare, tavole raffiguranti la volta celeste.

4. I materiali di cui al comma 3, con esclusione di quelli di cui alle lettere a), g), j) e k), possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici, giudicati idonei da parte dell'amministrazione.



Art. 6.

Unità da diporto

1. La scuola nautica deve avere la proprietà o la disponibilità giuridica di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, con abilitazione alla navigazione corrispondente e compatibile con i corsi di insegnamento autorizzati e giudicate idonee dall'amministrazione.

2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti, che sia valida sia per le esercitazioni di navigazione che per lo svolgimento di esami.

3. Durante le esercitazioni pratiche le suddette unità devono esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello rettangolare, di dimensione 1 m per 0,2 recante la scritta "Scuola Nautica" a caratteri neri su fondo bianco in modo da risultare ben visibile.

4. La disponibilità giuridica delle unità da diporto si intende dimostrata nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della scuola nautica sia proprietario o armatore dell'unità o abbia stipulato un contratto di locazione, noleggio o comodato, con il relativo proprietario o armatore, che ne preveda espressamente l'uso per le esercitazioni pratiche e per l'effettuazione degli esami, oppure abbia stipulato un contratto preliminare in base al quale il proprietario o armatore dell'unità da diporto si impegna a metterla a disposizione in relazione alle necessità didattiche previa stipula di apposito contratto di locazione/noleggio/comodato. Le unità possono essere utilizzate presso un'unica scuola nautica fermo restando la possibilità di utilizzare le unità da diporto presso le diverse sedi autorizzate.

5. Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere comunicate alla Provincia e da essa preventivamente autorizzate.

Art. 7.

Insegnanti e istruttori

1. La scuola nautica deve disporre di uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori per le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico che posseggano i requisiti richiesti per lo svolgimento di tali attività. Le due funzioni possono essere svolte anche congiuntamente dalla stessa persona.

2. I nominativi del personale insegnante e istruttore devono essere indicati nella domanda volta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1.

3. Le variazioni del personale docente devono essere comunicate, da parte del titolare della scuola alla Provincia, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 8.

Registro e schede

1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti di seguito indicati:

a) registro d'iscrizione, vidimato dalla Provincia, riportante la data di iscrizione, le generalità degli allievi, gli estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche nonché la data degli esami di teoria e pratica e relativo esito;

b) scheda per l'ammissione all'esame di teoria contenente le generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame;

c) scheda per l'ammissione all'esame di pratica contenente le generalità di ogni singolo allievo e il giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame.

2. Il registro e le schede di cui sopra sono simili a quelli previsti per l'attività di autoscuola e devono essere esibiti a semplice richiesta, anche verbale, da parte del personale della Provincia o delle amministrazioni alle quali è richiesta l'effettuazione degli esami. La scheda di ammissione agli esami di teoria e pratica può consistere in un unico documento.

3. Registro e schede devono essere conservati per almeno cinque anni presso la sede della scuola nautica o, nel caso di cessazione dell'attività, presso la residenza del titolare dell'impresa individuale o dell'amministratore della società. In occasione della presentazione agli esami copia delle schede compilate deve essere allegata al fascicolo degli allievi della scuola.

Art. 9.

Vicende dell'autorizzazione

1. Ogni variazione o modifica dei requisiti in base ai quali l'autorizzazione all'attività di scuola nautica è stata rilasciata è comunicata alla Provincia, entro trenta giorni dall'intervenuta modifica, da parte del titolare dell'autorizzazione producendo anche la necessaria documentazione.

2. La perdita di anche uno solo dei requisiti o delle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo dell'immediata sospensione dell'attività e della comunicazione alla Provincia.

3. L'attività può essere sospesa per un periodo massimo di 12 mesi previa motivata comunicazione scritta alla Provincia che ne prende atto. In presenza di gravi e documentati motivi, da comunicare per iscritto, la Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività per un ulteriore periodo di massimo 12 mesi. Tali sospensioni non danno luogo a sanzione. Nell'arco di un quinquennio non è possibile superare il periodo complessivo di 24 mesi di sospensione.

4. La riattivazione dell'attività, successiva ad una sospensione, deve essere preventivamente comunicata alla Provincia al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di competenza della stessa.

5. L'ingiustificata sospensione dell'attività o la mancata ripresa dell'attività al termine del periodo di sospensione comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 10.

Trasferimento di sede

1. Il trasferimento della sede può essere effettuato dal titolare della scuola nautica, previa presentazione di apposita dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), attestante il possesso dei presupposti e dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 di questo regolamento.

Art. 11.

Orario di apertura

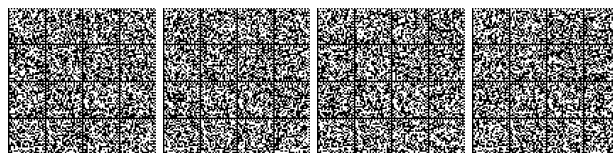
1. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società deve comunicare alla Provincia l'orario di apertura al pubblico della scuola nautica. Tale orario dovrà essere permanentemente esposto all'ingresso dei locali autorizzati in maniera che sia visibile dall'esterno degli stessi.

2. Ogni variazione dell'orario ed i periodi di chiusura temporanea devono essere preventivamente comunicati alla Provincia.

Art. 12.

Vigilanza e sanzioni

1. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia.



2. Chiunque svolge a fini di lucro attività di istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche senza l'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente regolamento, o in mancanza di uno o più dei requisiti prescritti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 500 euro. L'esercizio senza autorizzazione comporta inoltre la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica e di cessazione della relativa attività.

3. Per la violazione delle altre norme previste da questo regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro.

4. Nei casi di gravi irregolarità la Provincia potrà adottare un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi e nei casi di particolare gravità un provvedimento di revoca.

Art. 13.

Norma finale

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le scuole nautiche autorizzate prima di detta data sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 2 c. 1 lettera f), 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del presente regolamento dandone comunicazione alla Provincia. Il mancato adeguamento entro il termine fissato comporta la sospensione dell'attività. Perdurando l'inadempimento per ulteriori dodici mesi sono adottati i provvedimenti sanzionatori previsti da questo regolamento per la violazione delle predette disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 13 luglio 2010

DELLAI

10R1568

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 giugno 2010, n. **16-48/Leg.**

Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) .

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 13 luglio 2010)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

(Omissis).

10R1446

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE REGIONALE 27 settembre 2010, n. 2.

Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa.

*(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 28 settembre 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il contributo di cui al presente articolo è compatibile con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, qualora tale compatibilità, tenuto conto di quanto previsto al comma 5-bis dell'art. 8 della medesima legge regionale n. 3/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sia ritenuta finanziariamente conveniente per la Regione sulla base di criteri definiti con regolamento regionale. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.».

Art. 2.

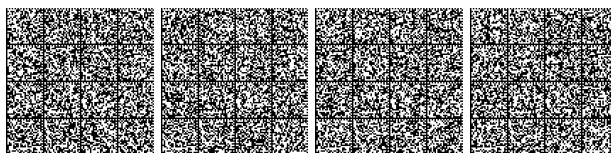
Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Pacchetto famiglia e previdenza sociale»

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3, tra le parole «Ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari» e le parole «nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti» sono inserite le parole «in una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e».

2. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, dopo le parole «anche ai/delle lavoratori/trici autonomi/e» sono inserite le parole «e ai/delle liberi/e professionisti/e».

3. Al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'art. 4, comma 6 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.».

4. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'art. 4, comma 7 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3, le parole «Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e e ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'INPS o iscritti ad un fondo pensione» sono sostituite dalle parole «Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e, ai/delle liberi/e professionisti/e e ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/ delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'INPS o iscritti ad un fondo pensione».



5. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 concernente «Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009»

1. Coloro che perdono il lavoro e che hanno beneficiato per gli anni 2008 o 2009 dell'indennità di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, possono, in presenza dei requisiti richiesti dal regolamento regionale, beneficiare dell'intervento anche nel 2010 per un periodo massimo nell'arco dell'anno di sei mesi.

2. Nei confronti di coloro che sono sospesi dal lavoro l'indennità di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere prorogata nel 2010 per un periodo massimo di sei mesi nell'arco dell'anno.

3. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente «Il presente contributo non è cumulabile con quello previsto dall'art. 13, comma 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 4 novembre 2002, n. 16/L e successive modificazioni ed integrazioni.».

4. Agli eventuali maggiori fabbisogni delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'art. 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5.

Art. 4.

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2010.

2. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 si fa fronte con i fondi già stanziati sul capitolo 10100.000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e assegnati alle Province autonome ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 27 settembre 2010

DURNWALDER

10R1562

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 settembre 2010, n. 31.

Regolamento sull'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 7 dicembre 2010)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1479 del 13 settembre 2010;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle concessioni per l'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia autonoma di Bolzano, gestiti dalla Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, di seguito Ripartizione competente. L'utilizzo del sito radioripetitore deve avere lo scopo di realizzare un impianto trasmittente.

Art. 2.

Domanda di concessione

1. La domanda di concessione deve essere presentata alla competente Ripartizione, utilizzando il modulo previsto, corredata dei documenti tecnici delle apparecchiature e delle antenne da installare, di seguito denominate impianto radio.

2. La Ripartizione competente può richiedere, all'occorrenza, ulteriori indicazioni e documenti, necessari o utili per il rilascio della concessione, ed assegnare un termine di decadenza per la presentazione degli stessi.

Art. 3.

Parere

1. Il rilascio della concessione è subordinato al parere positivo della Ripartizione competente.

2. Il parere considera principalmente:

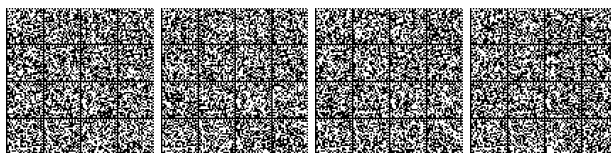
- a) le caratteristiche tecniche dell'impianto radio da installare;
- b) la compatibilità delle frequenze con quelle della rete radiocomunicazioni provinciale;
- c) l'occupazione dello spazio;
- d) la statica del traliccio;
- e) in caso di necessità, la precedenza degli utenti di cui all'art. 4.

Art. 4.

Precedenza

1. Di seguito è indicata la precedenza degli utenti in ordine decrescente:

- a) le strutture del Servizio per la protezione civile di cui all'art. 2 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15;
- b) le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- c) gli enti strumentali della Provincia;
- d) altri soggetti pubblici;



e) le università e gli istituti di ricerca che hanno stipulato con la Provincia una convenzione per la collaborazione nell'ambito della protezione civile;

f) le organizzazioni di volontariato che sono iscritte nella sezione protezione civile del registro provinciale di cui all'art. 5 della legge provinciale 1º luglio 1993, n. 11, e successive modifiche;

g) altri soggetti privati esercenti servizi di pubblica utilità;

h) altri utenti privati.

2. La precedenza viene presa in considerazione anche per le nuove domande di concessione di utenti il cui contratto di concessione è scaduto o è stato sciolto anticipatamente.

3. La precedenza non ha nessun effetto per i contratti di concessione correnti.

Art. 5.

Contratto di concessione e disciplinare

1. La concessione viene rilasciata tramite la stipulazione di un contratto di concessione tra la Provincia e l'utente. Il contratto di concessione ha una durata di sei anni.

2. Per la Provincia il o la Presidente della Provincia è autorizzato o autorizzata a sottoscrivere, modificare o risolvere il contratto di concessione.

3. Nel contratto di concessione sono stabiliti anche gli obblighi del concessionario. La Ripartizione competente può inoltre stabilire in un disciplinare degli oneri integrativi, quali le modalità per l'accesso ai siti radioripetitori, per l'utilizzo delle infrastrutture elettriche, gli oneri per la sicurezza del lavoro e simili.

4. Il disciplinare è richiamato nel contratto di concessione e può essere stabilito e modificato dalla Ripartizione competente, senza che necessiti il consenso del concessionario. Il disciplinare e le eventuali modifiche vengono portati a conoscenza del concessionario.

5. Il contratto di concessione viene stipulato dopo che è stata conferita l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7-bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6.

6. Tutte le spese, imposte e tasse, conseguenti alla stipulazione del contratto di concessione, sono a carico del concessionario.

Art. 6.

Canone di concessione

1. I canoni di concessione si riferiscono all'intera durata della concessione e sono stabiliti dalla Giunta provinciale, previo parere di stima dell'Ufficio estimo provinciale che tiene conto anche dei prezzi di mercato. La relativa deliberazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. I canoni di concessione sono composti dal canone base e dagli eventuali sovrapprezzi per l'occupazione di uno spazio maggiore di quello previsto per il canone base.

3. I canoni di concessione sono inoltre differenziati in base al tipo di attività territoriale dell'utente ed in base alle classi di ripetitori, con riferimento in entrambi i casi al momento della domanda di concessione e senza tener conto di successive modifiche.

4. Sono previsti i seguenti due tipi di attività territoriale dell'utente, con riferimento alla sede principale, le sedi secondarie e le unità locali e senza tener conto delle attività all'estero:

a) a livello nazionale o sovraregionale;

b) a livello regionale, provinciale o locale.

5. Sono previste le seguenti tre classi di ripetitori:

a) ripetitori principali: punti nodali nella rete radiocomunicazioni provinciale con più di due direzioni;

b) ripetitori secondari: punti nodali nella rete radiocomunicazioni provinciale con due direzioni;

c) ripetitori finali: ripetitori della rete radiocomunicazioni provinciale con una sola direzione.

6. I canoni di concessione sono suddivisi in sei rate annue di importo uguale, eventualmente arrotondato a due decimali. Il concessionario deve pagare ogni anno una rata annua in via anticipata ed in un'unica soluzione.

7. Nel caso di scioglimento anticipato del contratto di concessione, la rata annua per l'anno di concessione corrente viene calcolata sulla base degli effettivi giorni della durata della concessione. Le rate annue per gli anni di concessione non usufruiti non sono dovuti.

Art. 7.

Cauzione

1. Il concessionario deve costituire contestualmente alla stipulazione del contratto di concessione una cauzione infruttifera, anche in forma di garanzia bancaria o polizza assicurativa, pari al dieci per cento del canone di concessione.

2. La cauzione copre tutti gli obblighi ed oneri assunti dal concessionario, incluso quello di ripristino della situazione originaria alla scadenza o risoluzione anticipata del contratto di concessione.

Art. 8.

Esenzione o riduzione del canone di concessione

1. Gli utenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), sono esonerati dal pagamento del canone di concessione e dal deposito della cauzione.

2. Le emittenti radiofoniche e televisive private che hanno stipulato con la Provincia un contratto per la collaborazione nell'ambito del sistema di protezione civile per l'informazione alla popolazione pagano il 50 per cento del canone di concessione.

Art. 9.

Modifiche tecniche all'impianto radio

1. Il concessionario può apportare delle modifiche tecniche al proprio impianto radio solo se viene al riguardo autorizzato per iscritto dalla Ripartizione competente.

2. Se queste modifiche tecniche portano ad una modifica del canone di concessione, deve essere stipulato un nuovo contratto di concessione.

Art. 10.

Risoluzione anticipata o scadenza del contratto di concessione

1. Rispettando un termine di preavviso di sei mesi, entrambe le parti contraenti possono recedere in ogni momento dal contratto di concessione inviando una corrispondente lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se entrambe le parti contraenti sono d'accordo, il contratto di concessione può essere sciolto anche senza preavviso e con effetto immediato.

2. Nel caso che non vengano rispettate le disposizioni essenziali del contratto di concessione o del disciplinare, nel caso di disturbi al regolare funzionamento della rete radiocomunicazioni provinciale o per altri motivi di interesse pubblico, la Provincia può sciogliere il contratto di concessione senza preavviso e con effetto immediato e chiedere eventualmente il risarcimento del danno.

3. Se il contratto di concessione è scaduto o viene risolto anticipatamente, il concessionario deve rimuovere entro il termine indicato dalla Ripartizione competente il proprio impianto radio dal sito radioripetitore. Nel caso di inosservanza di quest'obbligo si procede d'ufficio e le relative spese sono a carico del concessionario.

4. Una risoluzione anticipata del contratto di concessione non dà in nessun caso diritto ad una qualsiasi indennità o ad un risarcimento del danno.



Art. 11.

Disposizione transitoria

1. Per i contratti di concessione stipulati prima dell'entrata in vigore di questo regolamento sono confermati, per tutta la durata di concessione, le disposizioni ed i canoni annui vigenti al momento della stipulazione.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 settembre 2010

DURNWALDER

10R1660

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 ottobre 2010, n. 37.

Modifiche del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto adige n. 44/I-II del 2 novembre 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1749 del 25 ottobre 2010;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52 è così sostituito:

«1. Nel verde agricolo possono essere autorizzati i seguenti tipi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici, a condizione che non vengano superate le seguenti soglie dimensionali degli impianti:

impianti biogas 0,3 MW potenza nominale;

impianto di riscaldamento da massa biologica 1,0 MW potenza nominale;

impianti di cogenerazione a biomassa 1,0 MW potenza elettrica nominale;

pannelli solari termici 30 m² superficie pannelli (solo se tale superficie non può essere autorizzata ai sensi dell'art. 2 su opere).

2. Impianti eolici ed impianti geotermici possono essere autorizzati senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area, salva la valutazione di cui al comma 1.

3. Impianti idroelettrici con potenza nominale media fino a 3,0 MW possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area, salva la valutazione di cui al comma 1.»

Art. 2.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, è così sostituito:

«1. Indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e dalle soglie dimensionali degli impianti possono essere autorizzati impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno, in applicazione a o su opere ammesse in base ai piani ed alle disposizioni vigenti, a condizione che non venga compromesso l'utilizzo corrispondente alla destinazione d'uso delle opere e delle aree, salva la valutazione di cui all'art. 1 comma 1.

2. Nelle zone residenziali sono ammessi impianti di cogenerazione a biomassa solo se azionati dalla richiesta termica e quando è assicurato l'utilizzo del calore prodotto.

3. Per l'installazione di pannelli fotovoltaici valgono le seguenti disposizioni:

a) è vietata l'installazione di pannelli fotovoltaici su edifici soggetti alla tutela dei beni culturali;

b) l'installazione di pannelli fotovoltaici su edifici nelle zone residenziali A è soggetta al parere positivo della Ripartizione provinciale Beni culturali;

c) nelle zone residenziali l'installazione di impianti fotovoltaici è ammessa solo parallelamente al tetto o alle facciate. La posa inclinata dei pannelli è ammessa solo sui tetti piani e l'altezza degli stessi pannelli non può superare 1,20 m. È possibile derogare da tale limitazione, qualora non sia data la visibilità dall'ambito stradale. Sulle aree libere e di verde nelle zone residenziali non è ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici;

d) nelle zone produttive è ammessa senza limitazione la posa inclinata sui tetti piani e verdi. Sui tetti con pendenza è ammessa esclusivamente la posa parallelamente al tetto. I pannelli possono essere inoltre installati solo parallelamente alle facciate. Sulle aree libere e di verde nelle zone produttive non è ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici;

e) nelle zone per attrezzature collettive valgono le disposizioni vigenti per le zone produttive. Qualora la zona per attrezzature collettive confini con la zona residenziale A, l'installazione di pannelli fotovoltaici è soggetta al parere della Ripartizione provinciale Beni culturali;

f) nel verde agricolo l'installazione è ammessa solo parallelamente al tetto o alle facciate;

g) sulle serre è vietata l'installazione di pannelli fotovoltaici. Sulle serre delle aziende ortoflorovivaistiche legalmente esistenti il 13 settembre 2010 ed in tale data in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione provinciale Agricoltura ai sensi della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8 e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, possono essere autorizzati pannelli fotovoltaici sulla metà della copertura già esistente il 13 settembre 2010. Sulle serre delle aziende ortoflorovivaistiche realizzate dopo il 13 settembre 2010 ed in possesso dell'autorizzazione di cui sopra, possono essere autorizzati pannelli fotovoltaici sulla metà della copertura, però in nessun caso la superficie dei pannelli può superare 500 mq. Le caratteristiche tecniche devono garantire che la funzionalità, l'utilizzo e la destinazione d'uso della serra non siano modificate, nonostante la copertura parziale con pannelli fotovoltaici;

h) nel verde alpino, sui prati e pascoli alberati, nel bosco e nell'area rocciosa l'installazione di pannelli fotovoltaici è ammessa solo sui tetti per il proprio fabbisogno.

4. La trasformazione di zone di rispetto, verde agricolo, verde alpino, prati e pascoli alberati, bosco e zona rocciosa in zona produttiva con destinazione particolare per la produzione di energia, per la realizzazione di impianti foto-voltaici, è vietata.»

Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 ottobre 2010

DURNWALDER

10R1594

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 agosto 2010, n. 0199/Pres.

LR 23/2005. Regolamento recante il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione VEA di cui all'articolo 1-bis della legge regionale n. 23/2005 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) e modifiche al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA emanato con DPRReg. n. 274/2009.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 dell'8 settembre 2010)

IL PRESIDENTE

(Omissis).

10R1537

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2010, n. 0200/Pres.

LR 18/1996, art. 3. Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e modificato con DPRReg. 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., DPRReg. 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., DPRReg. 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., DPRReg. 11 marzo 2008, n. 074/Pres., DPRReg. 8 agosto 2008, n. 0209/Pres. e DPRReg. 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres.

(Pubblicato nel S.O. n. 21 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 30 agosto 2010)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3, commi 2 e 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, che prevede che con Regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'art. 3-bis della legge regionale medesima, previo confronto con le organizzazioni sindacali nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, l'Amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;

Visto il proprio decreto del giorno 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

Visti i propri decreti del giorno 21 aprile 2005, n. 0110/Pres. del giorno 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., del giorno 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., del giorno 11 marzo 2008, n. 074/Pres., del giorno 8 agosto 2008, n. 0209/Pres. e del giorno 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres., con i quali si sono approvate modificazioni al suddetto Regolamento;

Ravvisata la necessità di operare ulteriori modifiche e integrazioni al Regolamento correlate, tra l'altro, al riassetto organizzativo complessivo delle strutture regionali nell'ottica di una razionalizzazione e del contenimento del numero delle strutture medesime;

Vista la generalità della Giunta regionale n. 1467, del giorno 21 luglio 2010;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1468, del giorno 21 luglio 2010, con cui è stato approvato in via preliminare lo schema di modifiche al predetto Regolamento;

Preso atto che in data 26 luglio 2010 è stato esperito l'esame congiunto con la RSU e le Organizzazioni sindacali in ordine al suddetto schema di modifica regolamentare;

Atteso che, nella seduta del giorno 29 luglio 2010, la I Commissione consiliare permanente ha reso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 18/1996, parere favorevole con osservazioni in ordine al suddetto schema di modifiche;

Viste le suddette osservazioni formulate dalla I Commissione consiliare permanente ed in particolare quelle relative alla collocazione organizzativa dell'Avvocatura della Regione tra le Direzioni centrali della Presidenza della Regione;

Viste le funzioni della predetta struttura di staff, riassumibili in via di massima, nell'attività legale e in quella consultiva e di assistenza anche in fase precontenziosa o stragiudiziale, a favore dell'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle quali sono dedicate specifiche professionalità specialistiche con esigenze di coordinamento, indirizzo e ripartizione orizzontale dei carichi di lavoro;

Atteso che la struttura organizzativa dell'Avvocatura della Regione, in ragione delle precitate funzioni attribuite ha un'articolazione interna del tutto particolare, quale la non strutturazione in servizi, ritenuta la più idonea per l'efficace ed efficiente perseguimento degli obiettivi e tale da assicurare la migliore fungibilità e complementarietà del personale addetto;

Ritenuto quindi opportuno alla luce delle osservazioni della I Commissione consiliare, unitamente alle sue esposte considerazioni, di collocare l'Avvocatura della Regione nell'ambito delle strutture della Presidenza della Regione equiparate a Direzioni centrali, posizione che comunque assicura e garantisce l'autonomia e l'indipendenza della medesima;

Ritenuto di accogliere le ulteriori osservazioni formulate dalla Commissione predetta;

Vista la legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre) recante disposizioni che incidono sulle materie disciplinate dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del giorno 25 agosto 2010, n. 1652;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., decreto del Presidente della Regione 11 marzo 2008, n. 074/Pres., decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2008, n. 0209/Pres. e decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres." nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



ALLEGATO

Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., decreto del Presidente della Regione 11 marzo 2008, n. 074/Pres., decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2008, n. 0209/Pres. e decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres.

Art. 1.
*Modifica all'art. 7 del decreto
del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

Al comma 7, dell'art. 7, le parole «dell'Assessore alla funzione pubblica» sono sostituite dalle parole «dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme».

Art. 2.
*Modifiche all'art. 7-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 0277/Pres./2004*

All'art. 7-bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale si articola in:

a) strutture della Presidenza della Regione costituite:

1) dalle Direzioni centrali:

1.1 Segretariato generale

2) da Uffici articolati in:

2.1 Ufficio di Gabinetto

2.2 Ufficio stampa

3) da altre strutture equiparate a direzioni centrali:

3.1 Avvocatura della Regione

3.2 Protezione civile della Regione, con sede in Palmanova

4) dal Servizio polizia locale e sicurezza, con sede in Udine

b) nelle seguenti direzioni centrali:

1) Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione;

2) Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

3) Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie;

4) Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;

5) Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, con sede in Udine;

6) Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

7) Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;

8) Direzione centrale attività produttive;

9) Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità;

10) Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali».

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, il Direttore centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali organizza e gestisce la Direzione articolandola in aree di intervento, servizi e strutture stabili di livello inferiore al servizio, nel rispetto dei limiti fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 10 del medesimo art. 10 della legge regionale 12/2009».

Art. 3.

*Modifica all'articolo li del decreto
del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

1. Al comma 1, dell'art. 11 le parole «Direttore centrale funzione pubblica» sono sostituite dalle parole « Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme ».

Art. 4.

*Modifica all'art. 13 del decreto
del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

1. Al comma 4, dell'art. 13 le parole «Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie» sono sostituite dalle parole «Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione» e le parole «dell'Assessore regionale alla programmazione ed alle risorse economiche e finanziarie» sono sostituite dalle parole «dell'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 14-bis del decreto
del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

1. Al comma 7 dell'art. 14-bis le parole «dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie» sono sostituite dalle parole « dell'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione».

Art. 6.

*Modifica all'art. 16 del decreto
del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

1. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis Gli incarichi di cui al comma 1, lettere b) e c), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma i con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire per un numero massimo di unità pari al 20% del numero dei posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore».

Art. 7.

*Modifica all'art. 17 del decreto
del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

1. Alla lettera e), del comma 3, dell'art. 17, le parole «Direzione centrale funzione pubblica» sono sostituite dalle parole «Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme».

Art. 8.

*Modifiche all'art. 19 del decreto
del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

1. All'art. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h) del comma 4 le parole «Direzione centrale funzione pubblica» sono sostituite dalle parole «Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme»;

b) alla lettera k) del comma 4 le parole «Direzione centrale funzione pubblica» sono sostituite dalle parole «Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme»;

c) al comma 6, le parole «Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie» sono sostituite dalle parole «Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione»;



Art. 9.

*(Modifica all'art. 20 del decreto
del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

Al comma 1-bis dell'art. 20, le parole «programmazione, risorse economiche e finanziarie» sono sostituite dalle parole «finanze, patrimonio e programmazione».

Art. 10.

*Modifiche all'art. 21 del decreto
del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

1. All'art. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «programmazione, risorse economiche e finanziarie» sono sostituite dalle parole «finanze, patrimonio e programmazione»;

b) al comma 2-bis le parole «programmazione, risorse economiche e finanziarie» sono sostituite dalle parole «finanze, patrimonio e programmazione»;

c) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

«2-quater. Il direttore di servizio svolge le proprie funzioni in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai direttori di staff operanti presso il servizio medesimo.».

Art. 11.

*Modifiche all'art. 22 del decreto
del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

1. All'art. 22 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «l'Ufficio di Gabinetto» sono aggiunte le parole «e i servizi»;

b) al comma 2, le parole «ovvero del Capo di Gabinetto» sono sostituite dalle parole «, del Capo di Gabinetto ovvero del direttore di servizio».

Art. 12.

*Modifiche all'art. 25 del decreto
del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

All'art. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dell'Assessore alla funzione pubblica» sono sostituite dalle parole « dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'incarico di Capo di Gabinetto è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, dalla Giunta regionale su designazione nominativa del Presidente della Regione. L'incarico può essere conferito a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso dei medesimi requisiti culturali nonché di un'esperienza maturata per almeno un biennio in funzioni dirigenziali.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e i-bis sono conferiti a dirigenti regionali in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'anzianità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali proprie e non delegate di almeno quattro anni ovvero, per l'incarico di vicedirettore centrale, di almeno due anni.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e i-bis, possono essere conferiti anche a soggetti esterni, in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di esperienza professionale almeno quadriennale ovvero per l'incarico di vicedirettore centrale almeno biennale, adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni con regolare iscrizione ai relativi albi.».

Art. 13.

*Modifiche all'art. 26 del decreto
del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

1. All'art. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'incarico di direttore di servizio è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sentito il direttore centrale competente; l'incarico di direttore di staff è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sentito il direttore centrale competente o il Capo di Gabinetto.»;

b) al comma 2, dopo le parole «direttore centrale» sono aggiunte le parole «, o del Capo di Gabinetto»;

c) al comma 3 le parole «, nel limite del quindici per cento dei posti complessivamente previsti per gli incarichi medesimi,» sono soppresse e le parole «del diploma di laurea almeno quadriennale» sono sostituite dalle parole «della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento»;

d) al comma 3-bis le parole «Direttore centrale funzione pubblica» sono sostituite dalle parole «Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme».

Art. 14.

*Modifiche all'art. 27 del decreto
del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

1. Al comma 1 dell'art. 27 dopo le parole «trattamento economico» sono aggiunte le parole «, articolato su una parte fissa ed una variabile legata agli esiti del sistema di valutazione,».

Art. 15.

*Modifica all'art. 30 del decreto
del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

1. Al comma 2 dell'art. 30 le parole «dell'Assessore alla funzione pubblica» sono sostituite dalle parole « dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme ».

Art. 16.

*Modifiche all'art. 31 del decreto
del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

1. All'art. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma i è soppresso;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 6, dopo le parole «direttori centrali» sono aggiunte le parole «e del Capo di Gabinetto» e dopo le parole «di staff» sono aggiunte le parole «; il Capo di Gabinetto propone la valutazione per i direttori di staff»;

d) al comma 7 le parole «Direzione centrale funzione pubblica» sono sostituite dalle parole «Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme»; le parole «dell'Assessore alla funzione pubblica» sono sostituite dalle parole «dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme».

Art. 17.

*Modifica all'art. 32 del decreto
del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 32, le parole «dell'Assessore alla funzione pubblica» sono sostituite dalle parole «dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme».



Art. 18.

*Sostituzione dell'art. 34 del decreto
del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

1. L'art. 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (Comitato per il controllo direzionale). — 1. In relazione ai fini e agli obiettivi della programmazione e nell'ottica di attuare un idoneo coordinamento delle attività e degli interventi regionali, il Presidente della Regione può avvalersi del Comitato per il controllo direzionale.

2. Il Comitato per il controllo direzionale è composto dal Presidente della Regione o da un assessore da lui delegato, che lo presiede, dal Segretario generale, dal Ragioniere generale e dall'Avvocato della Regione. Partecipano alle riunioni, su invito del Presidente, i direttori centrali competenti nelle singole materie.

3. Il Comitato per il controllo direzionale supporta il Presidente della Regione nelle valutazioni tecnico - giuridiche, contabili e organizzative, fornendo, ove richiesto, il proprio parere e formulando, altresì, proposte in ordine a:

- a) attuazione e monitoraggio del programma di governo;
- b) provvedimenti legislativi;
- c) piani di lavoro;
- d) progetti intersettoriali o settoriali di particolare rilevanza;
- e) programmi annuali di intervento;
- f) direttive a valenza generale;
- g) atti di pianificazione;
- h) atti di programmazione;
- i) ogni altro argomento demandato dal Presidente della Regione all'esame del Comitato.

4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte, ove necessario, dal Segretario generale; in caso di assenza o impedimento del medesimo, dette funzioni sono svolte dal membro più giovane.»

Art. 19.

*Modifica all'art. 37 del decreto
del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

1. Al comma 2 dell'art. 37, le parole «dell'Assessore alla funzione pubblica» sono sostituite dalle parole «dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme».

Art. 20.

*Modifiche all'allegato C del decreto
del Presidente della Regione 0277/Pres./2004*

1. L'art. 6, della parte recante «ELEMENTI NEGOZIALI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE CENTRALE, VICEDIRETTORE CENTRALE E CAPO DI GABINETTO» dell'allegato C, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Trattamento economico). — Al dirigente compete un emolumento fisso pari ad a.l. euro....., da suddividere in 13 mensilità, ciascuna pari a m.l. euro.....; al dirigente compete, altresì, un emolumento variabile annuo lordo, per un importo massimo pari ad euro....., da corrispondersi proporzionalmente agli esiti del sistema di valutazione.»

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2010 ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 14 e all'art. 20, che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: Il Presidente: TONDO

10R1540

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 agosto 2010, n. 0202/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 15 settembre 2010)*

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione, del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito PSR);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2985, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;

Vista la modifica al PSR approvata dalla Commissione europea con nota AGRI D/22341 del 17 settembre 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 2054, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea della versione 2 del PSR;

Vista la modifica al PSR approvata dalla Commissione europea con decisione C (2009) 10346 del 17 dicembre 2009;

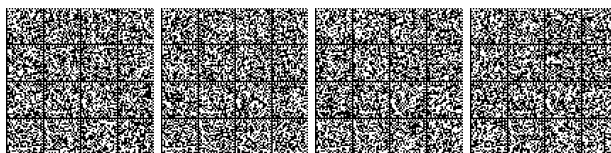
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2009, n. 2970, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea della versione 3 del PSR;

Preso atto che il PSR prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. con cui è stato emanato il regolamento generale di attuazione del PSR;

Visto il proprio decreto 18 marzo 2008, n. 084/Pres. (Modifiche al regolamento generale di attuazione del PSR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 54 del 12 febbraio 2008), che ha adeguato il predetto regolamento alle decisioni del Comitato di sorveglianza del PSR;

Visto il proprio decreto 7 ottobre 2009, n. 0276/Pres. (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 febbraio



2008, n. 54) con cui sono state, in particolare, ridefinite le competenze dell'Autorità di gestione e degli Uffici attuatori nonché i rapporti di correlazione e integrazione esistenti tra i progetti integrati e le domande individuali di finanziamento;

Visto il proprio decreto 29 gennaio 2010, n. 016/Pres. (Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del PSR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 12 febbraio 2008, n. 54) con cui, in particolare, è stato previsto che, mediante deliberazione della Giunta regionale, siano individuati i casi di riduzione, esclusione e decadenza degli aiuti per violazione degli impegni in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008 e sono state abrogate le parti dell'allegato D in cui sono individuati i suddetti casi di riduzione, esclusione e decadenza relativi alla misura 214 "Pagamenti agroambientali", in quanto oggetto di una prossima apposita deliberazione della Giunta regionale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 10 marzo 2010, n. 357, con cui sono state approvate, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato regolamento generale di attuazione del PSR, le modifiche alle disposizioni tecniche delle schede contenute nell'allegato D del regolamento stesso e, in particolare, alle schede delle misure 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste", 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli", 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 2 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali", 221 "Imboschimento di terreni agricoli", 223 "Imboschimento di terreni non agricoli", 226 "Ricostruzione del potenziale forestale e interventi preventivi", 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi", 311 "Diversificazione in attività non agricole/azione 1 Ospitalità agrituristica", 311 "Diversificazione in attività non agricole/azione 2 - Fattorie didattiche e sociali", 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese", 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale/azione 1 - Investimenti per la riqualificazione del patrimonio rurale", sulla base delle modifiche al PSR approvate dalla Commissione europea con la citata decisione C (2009) 10346 del 17 dicembre 2009;

Visto il decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 19 aprile 2010, n. 647, con cui è stata approvata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato regolamento generale di attuazione del PSR, la modifica alle disposizioni tecniche della scheda della misura 214 "Pagamenti agroambientali" contenuta nell'allegato D del regolamento stesso, sulla base delle modifiche al PSR approvate dalla Commissione europea con la citata decisione C (2009) 10346 del 17 dicembre 2009;

Visto il proprio decreto 29 luglio 2010, n. 0178/Pres. (Regolamento di modifica al Regolamento generale di attuazione del PSR emanato con decreto del Presidente della Regione n. 12 febbraio 2008, n. 54) con cui sono state apportate modifiche all'art. 2, comma 3 e agli allegati C e D del regolamento generale di attuazione del PSR, al fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative per l'erogazione e la liquidazione degli aiuti della misura 213 "Indennità Natura 2000 (settore agricolo)";

Ritenuto di modificare ulteriormente il vigente regolamento generale di attuazione del PSR anzitutto al fine di adeguare le convenzioni in essere dei Gruppi di azione locale (GAL) con le Comunità montane (capofila amministrativi e finanziari dei GAL) alle procedure gestite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), sbloccando la situazione di stallo venutasi a creare a seguito di una previsione regolamentare non conforme a tali procedure e consentendo ai GAL che si avvalgono delle Comunità montane di operare e ridurre ostacoli operativi su attività che possono già svolgersi;

Ritenuto, a tal fine, di sostituire l'art. 50 (Capofila amministrativo e finanziario), definendo il contenuto minimo sulla base del quale dovranno essere ricalibrate le vigenti convenzioni tra GAL e capofila e prevedendo la possibilità per i GAL di potersi avvalere, anche successivamente all'approvazione del relativo Piano di sviluppo locale (PSL), di un capofila nel caso che le circostanze lo dovessero richiedere, ai fini dalla positiva conclusione delle attività;

Ritenuto di sostituire il comma 2 dell'art. 56 (Varianti ai PSL), rendendo più flessibile la gestione dell'asse 4, anche in relazione ad attività in corso, evitando inutili provvedimenti regionali;

Ritenuto di inserire, all'art. 60 (Modalità di gestione dei PSL), il comma 5-bis al fine di accelerare la procedura di valutazione dei bandi da parte della Regione;

Ritenuto, altresì, di adeguare il vigente regolamento generale di attuazione del PSR alle modifiche al PSR medesimo approvate dalla Commissione europea con la citata decisione C (2009) 10346 del 17 dicembre 2009, prevedendo l'attivazione della misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole/azione 2 - Ammodernamento delle aziende lattiere", della misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole/azione 3 - Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle ZVN" e della misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale/azione 2 - Reti tecnologiche di informazione e telecomunicazione (ICT)", quest'ultima da disciplinarsi con regolamento specifico;

Ritenuto, a tal fine, di apportare le conseguenti modifiche al comma 3 dell'art. 2 (Misure attivate) del regolamento generale di attuazione del PSR, nonché agli allegati del PSR medesimo A (Misure attivate del PSR), B (Strutture responsabili e Uffici attuatori del PSR) e C (Tipologie di accesso del PSR);

Ritenuto, altresì, di adeguare le denominazioni dei Servizi individuati nel citato allegato B del regolamento generale di attuazione del PSR alle modifiche disposte con l'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2927 (Articolazione e dichiarazione delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2010, n. 1578 (Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del PSR emanato con decreto del Presidente della Repubblica 54/2008. Approvazione);

Ritenuto pertanto di emanare in tal senso il regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del PSR emanato con proprio decreto 54/2008;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni in premessa, il "Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 12 febbraio 2008, n. 54" nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

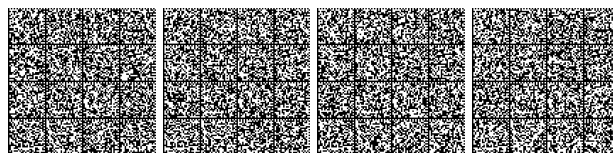
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

10R1551



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2010, n. 0206/Pres.

LR 24/2009, art. 9, commi 48, 49 e 50. Modifiche al Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 116.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 29 settembre 2010)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)", ed in particolare l'art. 9, comma 48, il quale prevede il sostegno della Regione per l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche;

Visto il comma 49 del medesimo art. 9, secondo cui con regolamento regionale sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime;

Visto il "Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)", emanato con proprio decreto 28 maggio 2010, n. 0116/Pres.;

Ritenuto opportuno, anche allo scopo di accogliere le richieste formulate da numerose amministrazioni pubbliche della regione, introdurre alcune modifiche in materia di quantificazione del finanziamento, termine finale di presentazione dei progetti e modalità di formulazione delle graduatorie dei soggetti beneficiari;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), che nella seduta del 15 settembre 2010 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2010, n. 1813, con la quale è stato approvato il regolamento recante "Modifiche al Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n. 116";

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante "Modifiche al Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n. 116", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Modifiche al Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n. 116

Art. 1.

*Modifiche all'art. 6 del decreto
del Presidente della Regione 116/2010*

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010 n. 116 (Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

«a) età anagrafica:

1) per donne che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e uomini che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anni di età: punti 20;

2) per donne che hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età e non ancora il cinquantesimo e uomini che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e non ancora il cinquantacinquesimo: punti 15;

3) per donne che hanno compiuto il quarantesimo di età e non ancora il quarantacinquesimo e uomini che hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età e non ancora il cinquantesimo: punti 10;

4) per donne che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non ancora il quarantesimo e uomini che hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non ancora il quarantacinquesimo: punti 5;»

b) la lettera d) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

«d) unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o più figli a carico: 10 punti;»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In caso di parità di punteggio, ha precedenza il soggetto beneficiario più anziano di età.».

Art. 2.

*Modifica all'art. 9 del decreto
del Presidente della Regione 116/2010*

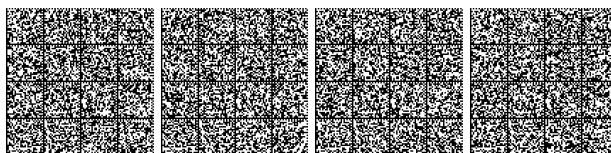
1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 116/2010 le parole "30 settembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "20 ottobre 2010".

Art. 3.

*Modifica all'art. 10 del decreto
del Presidente della Regione 116/2010*

1. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 116/2010 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione Friuli Venezia Giulia finanzia una quota pari al 95% delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 8. Il restante 5% è a carico del soggetto proponente.».



Art. 4.

Disposizione transitoria

1. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 116/2010, come modificato dall'articolo 3, trova applicazione anche per le domande di finanziamento presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ivi comprese quelle già finanziate.

2. I soggetti proponenti interessati presentano domanda di integrazione del finanziamento al Servizio competente entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *Il Presidente*: TONDO

10R1561

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 settembre 2010, n. 0207/Pres.

LR 27/2007 art. 32, comma 5. Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 88.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 40 del 6 ottobre 2010)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), con particolare riferimento all'art. 32 il quale prevede, al comma 2, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle Associazioni del movimento cooperativo finanziamenti destinati a sostenere le attività dalle stesse programmate, ivi comprese quelle da attuarsi attraverso il Centro regionale per la cooperazione nelle scuole — cui le Associazioni destinano una quota del finanziamento annuale secondo criteri e modalità fissati con regolamento — e dispone altresì, al comma 5, che le percentuali del riparto nonché i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e delle loro erogazioni anticipate sono definiti con il medesimo regolamento regionale;

Visto il proprio decreto 2 aprile 2009, n. 088/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'art. 32, comma 5 della legge regionale 27/2007);

Visto l'art. 4, comma 2, del citato regolamento, il quale impone alle Associazioni del movimento cooperativo l'obbligo di prevedere all'interno del programma di attività l'importo minimo annuale di euro ventimila per il finanziamento della realizzazione da parte del Centro per la cooperazione nelle scuole di iniziative di divulgazione della cultura cooperativa in ambito didattico e scolastico e di promozione dell'educazione imprenditoriale in forma cooperativa, stabilendo altresì che le quote di tale importo a carico delle singole Associazioni sono determinate proporzionalmente all'ammontare delle risorse finanziarie a ciascuna concesse;

Ravvisata l'opportunità di realizzare compiutamente, anche a fronte della contrazione delle risorse disponibili, il principio di proporzionalità tra somme concesse e importo da destinare al Centro per la cooperazione nelle scuole, convertendo tale importo da fisso in proporzionale, stabilendolo nella misura del due per cento dell'ammontare dello stanziamento annuale di bilancio previsto per i finanziamenti di cui all'art. 32 della legge regionale 27/2007;

Visto altresì il comma 6 dell'art. 4 del regolamento emanato con proprio decreto n. 088/Pres./2009, il quale dispone in ordine alle spese ammissibili ai fini del finanziamento di iniziative di divulgazione della cultura cooperativa ed applicazione dei relativi principi nell'ambito dell'attività didattica e scolastica, nonché promozione dell'educazione imprenditoriale in forma cooperativa volta alla creazione di occasioni di collegamento tra scuola, territorio e mondo del lavoro, anche attraverso il Centro regionale per la cooperazione nelle scuole;

Vista la nota del Centro regionale per la cooperazione nelle scuole del Friuli Venezia Giulia di data 30 aprile 2010, con cui si richiede di inserire nella vigente disciplina regolamentare relativa alla suddette spese ammissibili anche le spese di vitto per gli studenti, gli insegnanti e gli educatori cooperativi in occasione della manifestazione annuale di premiazione conclusiva dei concorsi scolastici;

Ritenuto opportuno valorizzare con maggiore incidenza le occasioni di divulgazione della cultura cooperativa in ambito didattico e scolastico attraverso il Centro regionale per la cooperazione nelle scuole, ampliando la tipologia di spese ammissibili connesse all'organizzazione di concorsi scolastici, previste all'art. 4, comma 6, lettera b) del citato regolamento;

Ritenuto pertanto di modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 088/Pres./2009, con riferimento all'art. 4, commi 2 e 6, lettera b), del medesimo, in conformità alle suesposte esigenze;

Ritenuto di procedere all'emanazione dell'allegato Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'art. 32, comma 5, della legge regionale 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 88;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2010, n. 1795;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'art. 32, comma 5, della legge regionale 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 aprile 2009, n. 88", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'art. 32, comma 5, della legge regionale 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 aprile 2009, n. 088/Pres.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'art. 32, comma 5 della legge regionale 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 088/Pres.



Art. 2.

*Modifiche all'art. 4 del decreto
del Presidente della Regione 88/2009*

1. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 88/2009 le parole: "di euro ventimila" sono sostituite dalle seguenti: "pari al due per cento dell'ammontare dello stanziamento di bilancio annuale previsto per gli interventi di cui all'art. 32 della legge regionale 27/2007".

2. La lettera b) del comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 88/2009 è sostituita dalla seguente:

«b) nel caso di organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti, concorsi scolastici, viaggi scolastici di educazione cooperativa e manifestazioni similari, le spese di viaggio, alloggio e vitto per i relatori provenienti da sedi esterne al territorio regionale, le spese di viaggio per gli educatori cooperativi all'interno del territorio regionale, le spese di viaggio, vitto e alloggio per gli insegnanti e gli studenti nell'ambito di viaggi scolastici di educazione cooperativa, le spese di vitto per gli studenti, gli insegnanti e gli educatori cooperativi in occasione della manifestazione annuale di premiazione conclusiva dei concorsi scolastici, l'affitto dei locali destinati all'iniziativa, il noleggio di impianti tecnici, l'assistenza tecnica, le traduzioni e l'interpretariato, la stampa e la diffusione di inviti e locandine o altre spese comunque connesse alla pubblicità dell'iniziativa, tra le quali la corresponsione di premi in denaro ad istituti scolastici nell'ambito di concorsi scolastici, il materiale divulgativo da distribuire gratuitamente ai partecipanti, le spese di stampa degli atti di conferenze e seminari;».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. La disposizione di cui all'art. 2, comma 1, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Visto: *Il Presidente*: TONDO

10R1569

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2010, n. 13.

**Norme sul riordino e sulla semplificazione normativa:
Intervento annuale per l'abrogazione espressa di leggi e di
regolamenti regionali e per l'adozione di testi unici.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise n. 15 - Parte prima - del 15 maggio 2010)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Nell'ambito delle materie di competenza regionale in conformità all'art. 117 della Costituzione, la presente legge definisce le modalità per il riordino, la semplificazione e l'aggiornamento periodico della normativa regionale attraverso l'abrogazione espressa di atti normativi tacitamente abrogati o comunque privi di efficacia e la redazione e l'approvazione di testi unici.

2. Ai fini di cui al comma 1, è previsto un intervento annuale di riordino e di semplificazione normativa.

Art. 2.

Intervento annuale di riordino e di semplificazione normativa

1. Al fine di provvedere all'intervento annuale di riordino e di semplificazione normativa, entro il 1° giugno di ogni anno, la giunta regionale presenta al consiglio regionale:

a) una o più proposte di legge con le quali è dichiarata l'abrogazione espressa di leggi regionali e regolamenti regionali già tacitamente abrogati o, comunque, privi di efficacia;

b) una o più proposte di legge nella forma del testo unico in presenza di esigenze di riordino e semplificazione normativa di materie e settori omogenei.

Art. 3.

*Procedura per l'individuazione della normativa
da riordinare e semplificare*

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, ogni direzione generale, per le materie ed i settori di propria competenza, verifica e segnala alla giunta ed al consiglio regionale le leggi regionali ed i regolamenti regionali che:

a) in quanto tacitamente abrogati o, comunque, privi di efficacia, possono essere ricompresi nella proposta di legge di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);

b) richiedono un intervento di riordino e semplificazione nella forma del testo unico.

Art. 4.

*Proposta di legge per l'abrogazione espressa di leggi e regolamenti
già tacitamente abrogati o comunque privi di efficacia*

1. La giunta regionale, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle direzioni generali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), presenta al consiglio una o più proposte di legge per l'abrogazione espressa di leggi e regolamenti già tacitamente abrogati o, comunque, privi di efficacia.

Art. 5.

Procedimento di approvazione dei testi unici

1. Il consiglio regionale, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle direzioni generali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), valutate le esigenze di semplificazione e riordino evidenziate, entro il 1° febbraio di ogni anno, può impegnare la giunta regionale a proporre testi unici.

2. Il consiglio regionale definisce le materie o i settori omogenei oggetto dei testi unici.

3. La giunta regionale presenta al consiglio regionale le proposte di legge concernenti testi unici, la cui rubrica deve contenere esplicito riferimento alla materia o al settore omogeneo.

Art. 6.

Caratteristiche dei testi unici

1. I testi unici riordinano, semplificano e armonizzano la normativa vigente, abrogano espressamente gli atti normativi tacitamente abrogati o comunque privi di efficacia e possono innovare, modificare ed abrogare le disposizioni vigenti in materie o settori omogenei anche al fine di evitare o ridurre interferenze con altre materie o settori.

2. Un articolo finale deve prevedere espressa indicazione delle disposizioni abrogate.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le leggi elencate nell'allegato 1.



2. I regolamenti elencati nell'allegato 2 sono abrogati.

3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza.

Art. 8.

Convalida di regolamenti regionali

1. Sono convalidati i regolamenti elencati nell'allegato 3, già approvati dalla giunta regionale, e restano salvi i rapporti e gli atti amministrativi formati in base agli stessi.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

Campobasso, 10 maggio 2010

IORIO

10R1276

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2010, n. 14.

Iniziative finalizzate alla razionalizzazione della spesa regionale.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria al *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 22 - Parte prima - del 22 luglio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono abrogati i commi 7 e 8 dell'art. 18 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 e il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1.

2. Al fine di garantire il raggiungimento di significativi livelli di riduzione della spesa per il personale, la giunta regionale è autorizzata a operare la revisione dell'istituto di cui all'art. 29bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni, in coerenza con le disposizioni ordinamentali previste in materia della legislazione vigente, con i principi e le procedure previste dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Per le finalità di cui al comma 2, sono annualmente ridotti, fino alla integrale soppressione, i contingenti numerici previsti dall'art. 17, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2008, n. 12, in conseguenza della progressiva cessazione dal servizio a qualsiasi titolo dei dipendenti ricompresi nei contingenti medesimi.

4. Nell'ambito della utilizzazione delle risorse già destinate al finanziamento dell'istituto di cui all'art. 29-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni, la Regione destina al miglioramento dei saldi annuali di bilancio le corrispondenti economie di spesa derivanti dalla progressiva riduzione dei contingenti numerici di cui al comma 3.

Art. 2.

1. Ai fini del contenimento della spesa sul personale, nelle more dell'attuazione della riorganizzazione prevista dalla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, gli apparati amministrativi del Consiglio regionale sono coordinati dal direttore generale della direzione generale I della Giunta regionale di cui alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, in carica alla data dell'entrata in vigore della presente legge senza ulteriori riconoscimenti economici. A tal fine, è revocato l'incarico di segretario generale del consiglio in essere ed è risolto il connesso contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei tempi previsti dallo stesso, che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 21 luglio 2010

IORIO

10R1395

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2010, n. 15.

Modifiche alla Legge Regionale 18 luglio 2008, n. 25, ad oggetto «Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 24 - Parte prima - del 16 agosto 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati), e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 3, lettera d), in fine sono aggiunte le seguenti parole: «salvo parere favorevole dell'ente preposto alla tutela del vincolo»;

b) all'art. 1 è aggiunto il seguente comma: «6. La mancata adozione del provvedimento di cui al comma 5 non costituisce motivo di rigetto della domanda volta ad ottenere il permesso di costruire per gli interventi di cui alla presente legge.»;

c) all'art. 2, comma 1, lettera d), le parole «superficie, a piano terra o a livello stradale» sono sostituite dalle parole «porzione del piano terreno di un fabbricato, su qualunque fronte dello stesso»;

d) all'alinea dell'art. 4, dopo le parole «previsti dai vigenti regolamenti di igiene, sono aggiunte le seguenti parole: «salvo quanto previsto per l'altezza media alla lettera a).»;

e) all'art. 4, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) anche in deroga ai vigenti regolamenti comunali, altezza media ponderale del sottotetto non inferiore a metri 2,20, ridotta a metri 2 per i comuni situati a quota superiore a 500 metri, calcolata dividendo il volume della complessiva porzione di sottotetto avente altezza supe-



riore a metri 1,40 per la superficie relativa, senza tener conto dell'eventuale suddivisione in vani;

f) all'art. 6, comma 1, la lettera a) è abrogata;

g) all'art. 7, il comma 2 è abrogato;

h) all'art. 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di deroga ai limiti fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è ammessa la facoltà di conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti, ovvero, in mancanza di superfici idonee, la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area interessata dall'intervento. Le relative somme sono destinate dal comune alla realizzazione delle infrastrutture di cui al decreto n. 1444/1968»;

i) all'art. 7, comma 4, secondo periodo, le parole «secondo il costo base di costruzione sono sostituite dalle seguenti: «secondo il costo di costruzione per edilizia residenziale pubblica agevolata recepito dalla regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 2 agosto 2010

IORIO

10R1370

REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2010, n. 3.

Modifiche al regolamento interno dell'Assemblea Regionale.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 24 - Parte prima - del 16 agosto 2010)

Premesso che:

Il consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 179 del 16 luglio 2010.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 16 del regolamento interno dell'assemblea regionale, adottato con deliberazione del consiglio regionale 25 marzo 1985, n. 144, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Composizione dei gruppi consiliari*). — I gruppi consiliari sono formati dagli eletti nelle liste aventi lo stesso contrassegno.

Altri gruppi possono essere costituiti, a condizione che corrispondano a gruppi autonomi o componenti del gruppo misto presenti almeno in una delle due Camere del Parlamento italiano e di quello europeo, su richiesta di almeno due consiglieri regionali.

Qualora un consigliere non intenda appartenere al gruppo costituito ai sensi dei commi precedenti può entrare a far parte di altro gruppo, che ne sia consenziente, o del gruppo misto.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente i consiglieri devono comunicare tempestivamente e per iscritto al Presidente del Consiglio l'adesione ad un gruppo diverso».

Art. 2.

1. L'art. 17 del regolamento interno dell'assemblea regionale, adottato con deliberazione del consiglio regionale 25 marzo 1985, n. 144, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Designazione del Capogruppo*). — Entro dieci giorni della sua costituzione, ogni Gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo ed il nominativo del consigliere che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise*.

Campobasso, 4 agosto 2010

IORIO

10R1371

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

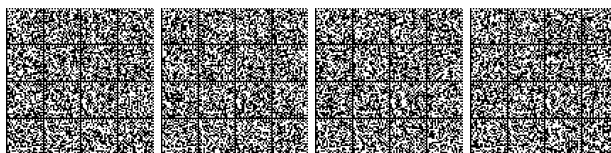
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*
(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*
(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 3 1 9 *

€ 2,00

